SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 133

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 ottobre 1999)

INDICE

ALBERTINI: sull'assegno percepito dalla vedova del partigiano Ottavio Pattacini (4-14371) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 9409

BETTAMIO: sulla nomina del professor Giacomo Vaciago a presidente o amministratore delegato della Fondazione della Cassa di risparmio di Piacenza (4-15855) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 9410

BEVILACQUA: sul raddoppio ed il completamento della superstrada ionica (4-13427) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9411

BEVILACQUA ed altri: sulla soppressione della cattedra di musica nelle scuole italiane in Turchia (4-15757) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*) 9413

BOCO: sul conflitto tra la società Benetton e la comunità dei Mapuche in Argentina (4-12775) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9414

sul traffico di rifiuti tossici verso la Somalia (4-13243) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 9415

BONATESTA, FLORINO: sulle visite di controllo cui si devono sottoporre soggetti portatori di *handicap* (4-14989) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) Pag. 9418

BORTOLOTTO: sul trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi di edilizia pubblica (4-13978) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9420

sull'opportunità di una sospensione del regime delle quote latte (4-15519) (risp. DE CASTRO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 9421

BRIENZA: sulla nuova disciplina relativa ad aspettative e permessi sindacali (4-16029) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 9422

BRIENZA ed altri: sull'esclusione della Confsal dagli incontri per gli accordi relativi al pubblico impiego (4-15715) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 9424

CASTELLANI Carla: sulla vicenda del signor Pasquale Logatti (4-12249) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9426

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

COLLA: sui lavori di riqualificazione del Parco delle acque minerali di Imola (4-14050) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) *Pag.* 9428

sul servizio di emergenza ambientale 1515 (4-15723) (risp. DE CASTRO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 9430

CORTIANA ed altri: sul Parco delle Alpi Apuane (4-05956) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 9432

COSTA: sui finanziamenti per interventi relativi ad impianti depurativi in Puglia (4-12582) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 9434

DE LUCA Athos, MANCONI: sulla vendita dell'azienda agricola di Maccarese (4-13494) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 9435

DI BENEDETTO: sulla campagna pubblicitaria effettuata dal Consorzio nazionale imballaggi (4-13479) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 9436

GRECO: sull'esenzione dall'IVA delle prestazioni di vigilanza effettuate da istituti autorizzati (4-04730) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9438

LAURO: sugli investimenti effettuati dall'Enel in Campania (4-06090) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 9440

MANCA: sulla ristrutturazione dei vertici delle Forze armate (4-13982) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9441

MANFROI: sulla sospensione dei canoni per gli accessi carrai in provincia di Belluno (4-14262) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9442

MANFROI, SERENA: sull'utilizzo dell'autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali (4-15716) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 9444

MANZI ed altri: sulla situazione politica a Timor (4-15558) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9445

MEDURI: sull'assunzione di invalidi civili nel comune di Reggio Calabria (4-06231) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione puhblica*) *Pag.* 9447

OCCHIPINTI: sull'Ibla spa (4-10835) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9451

PEDRIZZI, BONATESTA: sui diritti umani in Cina (4-13704) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9455

PIANETTA: sulla situazione politica a Timor (4-15794) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9445

sulla situazione politica in Nigeria (4-15795) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9459

PORCARI: sulle condanne a morte in Iran (4-15830) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9460

PIZZINATO ed altri: sulla nomina del dottor Berté a presidente della Triennale di Milano (4-15436) (risp. BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 9462

PREIONI: sull'incompatibilità per i dipendenti pubblici dello svolgimento delle funzioni di giudice tributario (4-05506) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 9463

sul trattamento economico del docente professor Maggioni di Olgiate Comasco (4-14376) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*) 9464

ROSSI: sulle richieste effettuate dalla Guardia di finanza a comuni della provincia di Bergamo e relative alle denunce di inizio attività delle ristrutturazioni edilizie (4-14443) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9466

RUSSO SPENA: sullo statuto del Circolo canottieri Aniene di Roma (4-15108) (risp. BALBO, *ministro senza portafoglio per le pari opportunità*) 9469

RUSSO SPENA ed altri: sui *raid* aerei britannici e statunitensi sull'Iraq (4-15945) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9471

SALVATO: sulla detenzione in Israele del palestinese Osama Barham (4-15926) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 9472

SERENA, MANFROI: sull'accesso per via telematica e telefonica ad informazioni su atti sottoposti a pubblicità legale (4-15717) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 9474

SPERONI: sulla concessione dei visti d'ingresso da parte delle autorità etiopiche (4-12880) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9475

TAROLLI: sulla bolla di accompagnamento (4-12864) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) *Pag.* 9476

UCCHIELLI: sulla situazione politica in Iran (4-15947) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9478

VEGAS ed altri: sull'invio di cartelle esattoriali inerenti la dichiarazione dei redditi del 1992 (4-14466) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9480

sui rimborsi IVA (4-14729) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9482

ALBERTINI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il signor Pattacini Ottavio, è stato decorato con medaglia d'argento «alla memoria» giusto decreto presidenziale del 9 maggio 1994, registrato alla ragioneria centrale il 5 ottobre 1994, essendo stato trucidato, insieme ad altri sette partigiani, il 1° settembre 1944 in piazza Garibaldi a Parma;

che il Ministero del tesoro ha decretato l'attribuzione di un assegno straordinario annuo di lire 750 a decorrere dal 1° settembre 1944, in favore della vedova, signora Davoli Anna;

che solo oggi, dopo oltre cinquant'anni dal tragico eccidio, la signora Davoli Anna, ha percepito il predetto importo di lire 750, moltiplicato per tutti gli anni sino ad ora trascorsi, ricevendo la somma di quarantunomiladuecentocinquanta lire;

tale situazione appare manifestamente offensiva per la memoria delle persone scomparse e per i familiari in vita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere le iniziative idonee a riconoscere alla signora Davoli Anna ed a tutti coloro che si trovano nella medesima situazione un vitalizio adeguato, per concorrere ad affrontare le esigenze della vita quotidiana, nonchè per onorare la memoria di un caduto per la libertà dello Stato italiano.

(4-14371)

(4 marzo 1999)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare la concessione della reversibilità dell'assegno annesso alla decorazione al valore militare alla signora Anna Davoli, vedova di Ottavio Pattocini, decorato con medaglia d'argento «alla memoria».

Al riguardo, si fa presente che, nei confronti della signora Anna Davoli, è stato emanato, da parte della direzione provinciale del Tesoro di Parma, il decreto n. 19046 del 22 giugno 1998, con il quale è stato riconosciuto alla medesima il diritto alla reversibilità del citato assegno a decorrere dal 1° settembre 1944. A seguito di detto provvedimento è stato emesso, nei confronti della signora Anna Davoli, l'assegno n. 200044, con scadenza 23 marzo 1999, per un importo di lire 9.424.870, comprensivo dell'ammontare di tutte le annualità arretrate a decorrere dal 1° settembre 1944.

La rata corrente di lire 1.136.812, relativa all'anno 1999, è stata posta in pagamento nel mese di giugno; si precisa, infatti, che gli asse-

gni annessi alle decorazioni vengono emessi ogni anno nel mese di giugno, in un'unica soluzione.

L'importo di lire 750 annue è relativo soltanto all'anno 1944; detta somma ha poi subito l'aumento perequativo automatico, adeguato al costo della vita, previsto dalla vigente normativa.

Si soggiunge, infine, che ogni altra forma d'incentivazione in materia può essere assunta soltanto mediante apposita previsione normativa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(21 settembre 1999)

BETTAMIO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Per sapere:

se risponda a verità che sia programmata la nomina del professor Giacomo Vaciago a presidente o amministratore delegato della Fondazione della Cassa di risparmio di Piacenza;

se non si ritenga più opportuno che tale carica venga assicurata da una personalità di chiara competenza tecnica non coinvolta né militante in partiti politici.

(4-15855)

(14 luglio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la nomina del professor Giacomo Vaciago a presidente o consigliere delegato della Fondazione di Piacenza e se il Ministro del tesoro non ritenga opportuno che tale carica venga assicurata ad una personalità di chiara competenza tecnica non coinvolta nè militante in partiti politici.

Al riguardo, si fa presente che, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle fondazioni bancarie, il Ministero del tesoro, qualora non vengano posti in essere comportamenti censurabili sotto il profilo della legittimità, si attiene ad una linea basata sull'autonomia delle fondazioni. L'orientamento ha fondamento storico nell'origine sociale dei patrimoni delle fondazioni stesse e fondamento giuridico nella normativa che le disciplina.

Si precisa che l'articolo 12 dello statuto della Fondazione in questione prevede che il consiglio di amministrazione della Fondazione nomina il presidente, il vice presidente e tre consiglieri, nonchè il segretario generale, e può delegare poteri di ordinaria amministrazione al presidente e al segretario generale.

Si soggiunge, infine, che i componenti degli organi delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 2, lettera *g),* della legge n. 461 del 1998, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità e non ricadere nelle ipotesi di incompatibilità che dovranno essere previ-

ste, gli uni e le altre, dagli statuti che le stesse fondazioni dovranno predisporre secondo le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo emanato dal Ministro del tesoro in data 5 agosto 1999.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

(20 settembre 1999)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che in provincia di Cosenza, nei comuni di Trebisacce, Albidona, Amendolara, Roseto, Montegiordano e Rocca Imperiale, il territorio costiero è caratterizzato da colline di incomparabile bellezza paesaggistica che degradano attraverso terrazze naturali verso il mare;

che le zone costiere di Trebisacce, Amendolara, Albidona e Roseto sono vincolate paesaggisticamente ai sensi della legge n. 431 del 1985;

che il territorio in questione è già attraversato dalla ferrovia Taranto-Reggio Calabria, dalla strada statale n. 106, dalla superstrada ionica a due corsie, da due acquedotti, da un metanodotto e da altre dieci linee elettriche e telefoniche;

che da tale scempio ambientale si sono miracolosamente salvate le terrazze e le colline superiori poste tra gli 80 e i 120 metri sul livello del mare;

che esse rappresentano, oggi, le uniche speranze di un possibile sviluppo turistico e di una agricoltura irrigua di qualità in armonia con l'ambiente e il paesaggio;

che l'ANAS ha in programma il raddoppio e il completamento della superstrada ionica con un tracciato in parte rispettoso dell'ambiente (tratto di Roseto) con un passaggio in galleria ed in parte devastante (tratto di Amendolara) perché invasivo, deturpante e inutilmente costoso, considerato che lo stesso è previsto sulla fertile terrazza di Amendolara;

che, sempre nei programmi delle grandi infrastrutture meridionali, si paventa la costruzione del «corridoio ionico» o autostrada Sibari-Taranto per collegare l'autostrada tirrenica a quella adriatica con un tracciato di massima che, allo stato, sembra salvaguardare la zona costiera in oggetto, passando all'interno,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga, previa concertazione con le regioni e i comuni interessati, di dover decidere definitivamente se il cosiddetto corridoio ionico debba essere realizzato o meno;

in caso negativo, se non si ritenga di dover assumere decisioni con l'ANAS circa la realizzazione dell'attraversamento del tratto della superstrada Ionica compreso tra il torrente Ferro e lo «Straface» in co-

mune di Amendolara, attesa l'assoluta necessità di salvaguardia della terrazza di Amendolara;

subordinatamente, se non si ritenga di dover scegliere l'ampliamento dell'attuale tratto di superstrada nel comune di Amendolara, collegando l'uscita da Roseto con lo svincolo di Oriolo sul torrente Ferro e, quindi, proseguendo verso il Sud in maniera meno invasiva e deturpante, tenuto conto che le pretese «difficoltà tecniche» avanzate dall'ANAS sono facilmente superabili e con costi assai più bassi di qualunque altro tracciato.

(4-13427)

(15 dicembre 1998)

Risposta. – In merito alla interrogazione in oggetto e sulla base degli elementi acquisiti dall'Ente nazionale per le strade si riferisce quanto segue.

Il raddoppio della strada statale n.106, anche se efficace sotto il profilo tecnico-economico e di lieve impatto paesaggistico, non è una soluzione attuabile per il miglioramento della viabilità statale calabrese a causa dell'intensa urbanizzazione, sovente abusiva, sorta in prossimità del suo tracciato.

Ne deriva, quindi, una scelta ubicazionale di compromesso tra opposte esigenze che si concretizza nella realizzazione di una nuova arteria lungo le propaggini collinari della costa, a distanza non eccessiva dalla stessa, con adozione di soluzioni ingegneristiche compatibili con gli aspetti ambientali e paesaggistici delle zone attraversate.

Il collegamento stradale denominato «corridoio ionico», per poter svolgere una concreta ed efficace funzione propulsiva per l'intera regione calabrese, dovrà essere realizzato come alternativa costiera all'attuale strada statale n. 106 e, partendo da Reggio Calabria e previo attraversamento del territorio della Basilicata, dovrà saldarsi al «corridoio adriatico» che già interessa buona parte delle coste pugliesi.

Il suo tracciato (circa 490 chilometri) dovrà uniformarsi alla sezione III delle norme CNR (4 corsie separate da spartitraffico) e non potrà essere ubicato nella fascia interna del territorio, attesa la sua funzione di rapido attraversamento e di collettore-distributore dei traffici turistici a servizio dei centri costieri ionici.

Relativamente al tratto nord (provincia di Cosenza) l'ANAS intende completare l'itinerario confine nord (chilometri 415+487 - Nuova Siri) – Sibari (chilometri 365+300), al fine di realizzare un lungo tratto funzionale per il rapido collegamento della fascia ionica con i tratti già realizzati in Basilicata e in Puglia e per il collegamento Sibari – autostrada Salerno-Reggio Calabria (svincolo di Firmo e Tarsia).

Di tali intinerari risultano allo stato già funzionali circa chilometri 10 ed appaltati ed in via di esecuzione circa chilometri 6.

Per quanto riguarda il tratto compreso tra i chilometri 398+720 e 390+700, interessante i territori di Roseto Capo Spulico e Amendolara,

il compartimento ANAS competente ha già redatto il relativo progetto esecutivo, sulla base di assenso preventivo per la localizzazione dell'opera rilasciato nel 1996 dai comuni stessi.

Detto progetto ha già ottenuto l'assenso preliminare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del comando-regione militare meridionale e della soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, in sede di Conferenza dei servizi del 25 settembre 1997, ai fini dell'intesa Stato-regione.

Successivamente il comune di Amendolara ha richiesto l'attraversamento del territorio in galleria, la sistemazione plano-altimetrica della vecchia sede della strada statale n. 106 non interessata dal progetto e l'adeguamento dello svincolo già previsto sulla stessa statale.

L'Ente nazionale per le strade informa infine che si attiverà per promuovere una ulteriore Conferenza di servizi, al fine di verificare la possibilità di apportare le eventuali variazioni compatibili con l'attuale stato della progettazione e con le risorse finanziarie all'uopo già previste.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(10 settembre 1999)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il maestro Leonardo Quadrini, direttore d'orchestra e docente presso il Conservatorio di Foggia, ha denunciato la decisione del Governo di sopprimere la cattedra di musica nelle scuole italiane che operano in Turchia;

che tale decisione sembrerebbe essere stata adottata su pressione del Ministero degli affari esteri, adducendo la motivazione di ristrettezze economico-finanziarie;

che la grave determinazione è un segnale di retroguardia e si muove contro la necessità di una sempre maggior presenza e divulgazione della nostra cultura specie in un paese di frontiera come la Turchia, penalizzata – oggi più che mai – da forti tensioni sociali anche a causa della vicenda Ocalan,

gli interroganti chiedono di sapere:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, se tale decisione sia da considerarsi provvisoria o, piuttosto, definitiva;

quali iniziative il Governo intenda assumere affinchè lo studio della musica venga ripristinato nelle scuole italiane che operano all'estero.

(4-15757)

(6 luglio 1999)

RISPOSTA. – In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti si evidenzia che nell'anno scolastico 1998-99 l'impegno della cattedra di educazione musicale a Istanbul è stata costituito da 14 ore presso la scuola statale italiana Istituti medi italiani e da 5 ore presso la scuola media italiana mista legalmente riconosciuta.

Nel prossimo anno scolastico 1999-2000, a seguito di normativa locale che a partire dall'anno scolastico 1998-99 proibisce agli studenti turchi di frequentare scuole straniere fino alla terza media, vi sarà una progressiva diminuzione degli alunni che non consentirà il funzionamento di 2 classi di prima media presso la scuola statale italiana Istituti medi italiani. Per quanto riguarda la scuola media italiana mista, legalmente riconosciuta, è ugualmente prevista una graduale chiusura delle classi.

Le ore di insegnamento di educazione musicale scenderanno pertanto complessivamente a 12 ore settimanali. Si rende quindi necessario coprire detto «spezzone» di sole 12 ore di educazione musicale con un docente non di ruolo – fornito di idoneo titolo di studio – con incarico a tempo determinato, non essendo possibile attribuire tale ridotto ammontare numerico di ore di lezione ad un docente di ruolo.

Non è stato pertanto soppresso l'insegnamento di educazione musicale, ma soltanto previsto di assegnarlo a un docente con contratto a tempo determinato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(27 settembre 1999)

BOCO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che «Clarin», un quotidiano argentino, ha pubblicato un articolo, il 14 marzo 1998, sul conflitto tra la società Benetton e la comunità «Mapuche de Chubut» in Argentina; infatti il gruppo industriale italiano Benetton possiede una proprietà terriera in Argentina, dove lavorano gli indigeni Mapuche;

che nell'articolo sopra menzionato vengono riportate le dichiarazioni di un riconosciuto gruppo indigeno, «La Organizacion Mapuche Tebuelche 11 de Octubre», che denuncia Benetton di sfruttare la manodopera a basso costo e di bloccare il passaggio che permette alla comunità dei Mapuche di accedere al fiume Lepà che è l'unico sostegno durante l'estate, quando la siccità è molto forte;

che secondo l'organizzazione sopra menzionata la comunità colpita è costituita da 30 famiglie, per un totale di 150 persone che risiedono a Vuelta del Rio, a 90 chilometri da Esquell al confine con i campi appartenenti alla Benetton;

che emerge dall'articolo in questione che anche l'agenzia di notizie «Stampa ecumenica», che appartiene alle principali chiese protestanti

argentine, ha mosso alla Benetton la stessa accusa di sfruttamento della manodopera;

che secondo i Mapuches l'azienda non rispetta soprattutto gli orari di lavoro,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda attivare per accertare se i fatti sopra esposti corrispondano a verità;

quali iniziative si intenda prendere per assicurare che l'azienda italiana rispetti gli accordi firmati.

(4-12775)

(14 ottobre 1998)

RISPOSTA. – In merito al caso citato dall'onorevole interrogante si fa presente che il Ministero degli affari esteri, tramite l'ambasciata d'Italia a Buenos Aires, ha esperito le dovute indagini dalle quali è emerso che nelle terre di proprietà della «Compagnia de Tierras Sudargentinas» (gruppo Benetton) non risultano risiedere comunità indigene.

Risulta invece che vari argentini di origine Mapuche, residenti in aree confinanti, lavorano a titolo individuale nelle proprietà della compagnia.

Secondo quanto riferito dai dirigenti della predetta impresa, a seguito dell'articolo comparso sul quotidiano argentino «Clarin», vi sarebbero state due ispezioni, una a cura della Secretaria de trabajo del Chubut ed una a cura dell'Istituto nacional de asuntos indigenas, che non avrebbero rilevato alcuna irregolarità.

Normali controversie in materia di lavoro sarebbero quindi state oggetto di strumentalizzazione di tipo politico ingigantita tramite la stampa. Sarebbero viceversa state migliorate varie installazioni ad uso dei lavoratori della proprietà, cui sarebbero stati accordati altri benefici.

Analoghe considerazioni possono valere per l'uso del torrente Lepà. La provincia di Chubut non dispone di una legislazione sull'uso delle fonti idriche e, quindi, la compagnia usa tali acque quando sono disponibili nei periodi di piena, come è consuetudine, pur non proibendo l'accesso al torrente stesso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(13 settembre 1999)

BOCO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che sul settimanale «Famiglia Cristiana» di mercoledì 25 novembre 1998 viene riportata la notizia che imprese italiane usavano traspor-

tare illegalmente rifiuti tossici e scorie radioattive nel continente africano, in particolare nel territorio della Somalia;

che sempre nell'inchiesta condotta dal settimanale «Famiglia Cristiana» viene asserito che fin dal 1987 veniva praticato questo traffico illecito, con contatti diretti tra Governo italiano, Governo somalo e gruppi industriali, concentrati per lo più in Nord Italia, con il compito di trasportare i rifiuti tossici nocivi e le sostanze più pericolose verso la Somalia;

che nella medesima intervista si parla di smaltimento abusivo di sostanze tossiche altamente inquinanti anche nel comune di La Spezia, da dove partivano le navi dirette in Somalia;

che sempre all'interno dell'inchiesta del settimanale si fa riferimento ad una dichiarazione del 1992 del direttore dell'UNEP, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di protezione ambientale, Mustafa Tolba, che dichiarò il coinvolgimento di aziende italiane nel trasporto di rifiuti tossici;

che nella zona sulla costa tra le regioni di Mudug e Nugal e nel basso Shebeli in Somalia, ipotizzata essere la discarica di questi rifiuti tossici, interventi di rappresentanti dell'UNICEF in un recente viaggio effettuato lo scorso ottobre hanno accertato malattie e successive morti causate da ingerimento di sostanze nocive;

che già le procure di Asti e Torre Annunziata stanno concludendo indagini sul coinvolgimento di aziende italiane nello smaltimento «abusivo» di rifiuti tossici e scorie radioattive in Somalia,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate nell'inchiesta del settimanale corrispondano a verità;

quali misure si intenda adottare, nel caso le notizie risultassero veritiere, affinchè venga fatta luce sul traffico illecito di sostanze tossiche verso la Somalia, sul presunto coinvolgimento del Governo italiano e sulla presenza di rifiuti tossici, smaltiti abusivamente, nel territorio del comune di La Spezia.

(4-13243)

(26 novembre 1998)

Risposta. – I quesiti posti nell'interrogazione in questione si basano su un lungo articolo apparso nel numero datato 25 novembre 1998 del settimanale «Famiglia Cristiana».

In detto articolo si afferma che in Somalia verrebbero scaricati ingenti quantitativi di rifiuti tossici di provenienza estera, con grave danno all'ambiente e alla salute della popolazione locale. Il paese dal 1991 è in preda al caos ed è privo di qualsiasi forma di Stato o di Governo: è quindi possibile l'eventualità che esso sia stato destinatario di traffici illeciti anche di rifiuti tossici.

Fin dall'inizio della crisi somala, peraltro, l'Italia si è adoperata – e continua ad adoperarsi – per una soluzione che permetta la restaura-

zione di qualche forma di statualità di quel territorio: di questi sforzi peraltro viene dato atto al nostro Governo dall'articolista di «Famiglia Cristiana».

In relazione invece a quanto affermato nell'interrogazione, secondo cui «fin dal 1987 veniva praticato questo traffico illecito (di scorie tossiche) con contatti diretti fra Governo italiano, Governo somalo e gruppi industriali, concentrati per lo più nel Nord Italia», questa asserzione non compare nell'articolo di «Famiglia Cristiana», che cita invece un progetto del 1987, definito «Urano», per lo smaltimento di rifiuti tossici nel deserto del Sahara (quindi, non in Somalia); detto progetto sarebbe stato – secondo il settimanale – concordato tra alcuni cittadini italiani (quindi senza coinvolgimento delle nostre autorità). L'articolo prosegue affermando che, nel 1992, i responsabili del «Progetto Urano», approfittando dell'anarchia sopravvenuta nelle terre somale, avrebbero preso allora ad indirizzare verso quel paese le loro spedizioni illecite di residui tossici: trattasi di mere ipotesi che non possono essere escluse ma su cui nulla risulta di sicura documentazione.

A seguito dell'episodio sopra citato, ripreso anche dall'interrogazione in questione, il direttore esecutivo *pro tempore* del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), Moustapha K. Tolba, dichiarò che ditte italiane scaricavano rifiuti tossici in Somalia. Sulla questione peraltro erano anche intervenuti alcuni quotidiani italiani («Corriere della Sera», «Unità» e «Manifesto»), affermando il coinvolgimento tra l'altro dell'impresa italiana Progresso srl di Livorno.

Contestualmente all'uscita di tali notizie, riprese anche dall'agenzia Reuter, dalla stampa somala e da quella keniota, il dottor Tolba inviò per il tramite dell'ambasciata in Nairobi una lettera all'allora Ministro dell'ambiente italiano, onorevole Carlo Ripa di Meana, datata 10 settembre 1992, in cui si affermava che l'impresa svizzera (Acher Partners) stava effettuando trasporti di rifiuti tossici pericolosi in Somalia, vantando una presunta autorizzazione dell'Italia e servendosi anche di un'impresa italiana. Quest'ultima avrebbe effettuato dal porto di Livorno vari carichi oscillanti tra le 10.000 e le 150.000 tonnellate ciascuno, per un profitto di 8-10 milioni di dollari.

Il nostro ambasciatore in Kenya prese contatto con il dottor Tolba (l'UNEP ha sede a Nairobi) chiedendogli ragione delle sue dichiarazioni. L'interlocutore, con molto imbarazzo, dovette ammettere che si era basato unicamente su un articolo del quotidiano ginevrino «La Tribune» secondo cui una ditta svizzera aveva ottenuto pagamenti da diverse ditte europee – tra cui alcune non meglio specificate «imprese del Nord Italia» – per smaltire i loro rifiuti tossici: i medesimi erano stati poi scaricati in Somalia. In quella occasione il dottor Tolba promise al nostro ambasciatore che una missione UNEP avrebbe effettuato verifiche sul posto, notizia confermata in un comunicato stampa ufficiale dell'UNEP datato 28 settembre 1992, in cui si annunciava, tra l'altro, appunto l'invio di una missione di due tecnici in Somalia, finalizzata ad approfondire i dettagli della questione.

Un secondo comunicato stampa del 6 ottobre 1992, diramando risultati della missione, confermava l'esistenza di un accordo tra un'impresa italiana ed una svizzera, sottolineando nel contempo l'importanza dell'iniziativa dell'UNEP. Veniva tuttavia riconosciuto che almeno nelle due località che la missione aveva potuto visitare non era stata rinvenuta alcuna prova sicura dell'esistenza di rifiuti tossici sul territorio somalo e comunque sembrerebbe che la missione non sia riuscita a visitare i luoghi voluti a causa della situazione bellica in quelle zone.

Da parte sua, il Ministero degli affari esteri accertò che il Ministero dell'ambiente non aveva rilasciato alcuna autorizzazione all'esportazione di rifiuti di qualsiasi genere verso la Somalia: si dettero quindi istruzioni al nostro ambasciatore in Nairobi di manifestare all'UNEP il nostro rincrescimento comunque per il fatto che fossero state formulate dichiarazioni accusatorie (peraltro mai specificate) sulla base di notizie giornalistiche non del tutto verificate.

In data 15 ottobre 1992 il Ministro dell'ambiente italiano, onorevole Carlo Ripa di Meana, nel rispondere alla lettera inviatagli dal direttore esecutivo dell'UNEP, lo assicurò che le competenti autorità italiane avevano effettuato un'accurata indagine sulla questione e che comunque «il Governo italiano non ha mai autorizzato alcuna impresa italiana ad esportare rifiuti pericolosi dall'Italia in Somalia».

Il Ministro informò altresì che dell'intera questione erano stati investiti, nel pieno rispetto della nostra normativa, sia l'unità per l'ambiente dell'Arma dei carabinieri sia la procura della Repubblica di Livorno. L'inesistenza di alcuna autorizzazione del Governo italiano era stata del resto già anticipata il 10 settembre 1992 con un comunicato stampa del Ministro dell'ambiente.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(29 settembre 1999)

BONATESTA, FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che non sono pochi i casi di soggetti portatori di handicap visivi assoggettati ad inutili e mortificanti disagi, per visite periodiche di controllo disposte anche nei casi di precedente avvenuto accertamento della progressività peggiorativa della menomazione o della sua irreversibilità;

che recentemente la stampa nazionale ha raccontato il calvario percorso dal signor Davide Cervellini, cieco totale, sottoposto a rinnovato controllo medico nonostante le certificazioni già possedute dalla pubblica amministrazione;

che l'insensatezza della burocrazia statale giunge all'assurdo di affidare i controlli medici, per i portatori di *handicap* visivi, a commissioni mediche prive di componenti con specializzazione oculistica;

che i successivi accertamenti (anch'essi imposti per i limiti già rilevati della commissione medica di controllo), oltre al danno di un defatigante allungamento dei tempi e all'appesantimento degli oneri per i soggetti già riconosciuti invalidi civili, concretano spesso la beffa di decisioni collegiali (prive di apporti specialistici) negatrici di riconoscimenti conseguiti presso strutture pubbliche specializzate;

che tale stato di cose è indegno per uno Stato che si definisce civile e rispettoso della dignità umana dei cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere quali correttivi urgenti si intenda disporre al fine di evitare indebiti «maltrattamenti» di soggetti costretti a convivere con gravi *handicap* visivi e con una burocrazia che ha mostrato di sapere aggiungere alla propria fisiologica «cecità» il colpevole disinteresse degli organi preposti al suo controllo.

(4-14989)

(22 aprile 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le visite di controllo espletate nei confronti dei soggetti portatori di gravi *handicap* visivi.

Al riguardo, si fa presente che l'attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti svolta dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro trova la sua fonte normativa nel decreto ministeriale n. 293 del 1989 e nella legge n. 425 del 1996, che contengono una puntuale disciplina per l'effettuazione degli accertamenti in questione.

Tali controlli sono espletati su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in quelle province ove risulti più elevata la percentuale degli assistiti.

I nominativi dei soggetti da sottoporre a visita vengono sorteggiati percentualmente in base alla categoria (invalidi civili, ciechi e sordomuti), sulla base dei dati risultanti dai supporti informatici forniti dal Ministero dell'interno.

La verifica sulla permanenza dello stato invalidante nei soggetti affetti da infermità oculare viene di norma espletata da medici in possesso della specializzazione adeguata all'infermità in diagnosi e non può prescindere, ai fini medico-legali e nell'interesse stesso dell'invalido, dalle dovute indagini di laboratorio e strumentali da svolgersi in apposite e qualificate sedi specialistiche.

In occasione di tali visite viene richiesto agli interessati di presentare tutta la documentazione sanitaria in loro possesso, la quale se è relativa ad indagini effettuate in data recente evita agli stessi la sottoposizione a nuovi esami specialistici. Tali accertamenti sono comunque necessari per esprimere una compiuta valutazione del grado di

invalidità e concedere, quindi, la corrispondente prestazione assistenziale.

Per quanto riguarda, infine, il caso segnalato nell'interrogazione, si fa presente che la genericità dei dati indicati non ha consentito di risalire al fascicolo in questione; notizie in merito potranno essere fornite in presenza di precisi elementi anagrafici, che consentano l'esatta individuazione del soggetto interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(21 settembre 1999)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (trasferimento degli alloggi ai comuni) al comma 1 dà facoltà ai comuni di chiedere il trasferimento in proprietà a titolo gratuito di tutti gli alloggi e loro pertinenze di edilizia pubblica ubicati nel territorio comunale, già di proprietà dello Stato;

che la circolare n. 10 del 15 gennaio 1998 del Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio, Direzione centrale del demanio dettava precise disposizioni a tutte le Direzioni compartimentali del territorio, invitando le stesse ad un sollecito trasferimento ai comuni che ne avessero fatto richiesta di tutti gli alloggi e relative pertinenze, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato costruiti in base a leggi speciali, aggiungendo che le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte;

che nella provincia di Vicenza su 58 comuni aventi diritto 40 ne hanno fatto richiesta, per un totale di oltre 1.200 alloggi;

che, malgrado solleciti e vari interventi presso gli uffici competenti, a tutt'oggi nemmeno un alloggio è stato trasferito non solo nella provincia di Vicenza ma anche in tutto il Veneto;

che nell'occasione del trasferimento degli alloggi, in attuazione della legge n. 560 del 1972 e dei relativi decreti del Presidente della Repubblica nn. 1035 e 1036, in pochi giorni 4.200.000 alloggi sono stati trasferiti da Gescal, ex INA casa, Enpadep ed altri enti agli IACP (segno che, quando si vuole, fare presto è possibile),

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni dei ritardi o degli eventuali impedimenti che si frappongono ai suddetti trasferimenti che doveva avvenire in tempi brevissimi (non oltre il secondo mese dall'entrata in vigore della legge);

quali iniziative si intenda prendere per rispettare le disposizioni normative e ministeriali citate, con particolare riguardo al caso veneto e vicentino in particolare.

(4-13978)

(9 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, dà facoltà ai comuni di chiedere il trasferimento in proprietà a titolo gratuito di tutti gli alloggi (già di proprietà dello Stato) e loro pertinenze di edilizia pubblica ubicati nel territorio comunale, che, con circolare n. 10 del 15 gennaio 1998, il Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio ha dettato disposizioni a tutte le direzioni compartimentali del territorio, invitando le stesse ad un sollecito trasferimento ai comuni che ne avessero fatto richiesta di tutti gli alloggi e relative pertinenze e che nella provincia di Vicenza 40 comuni hanno avanzato richiesta per oltre 1.200 alloggi, chiede di conoscere i motivi del ritardo con cui vengono effettuati i trasferimenti e quali iniziative si intenda intraprendere per concludere i procedimenti di trasferimento.

Al riguardo il competente Dipartimento del territorio, per quanto concerne la provincia di Vicenza, ha comunicato che il locale Ufficio del territorio ha già iniziato il trasferimento degli alloggi alle amministrazioni comunali (ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 449 del 1997) e, precisamente, ha stipulato i relativi atti con i comuni di Schio, Rosà e Mossano. Inoltre, sono in corso di definizione le istruttorie per il trasferimento degli alloggi anche agli altri comuni.

Per quanto riguarda l'espletamento degli atti di trasferimento degli alloggi in questione, lo stesso Dipartimento ha precisato che l'*iter* è piuttosto complesso, tenuto conto che, preliminarmente, si deve provvedere all'aggiornamento delle partite catastali e all'acquisizione delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie relative alle opere accessorie realizzate dagli assegnatari: in alcuni casi non risultano ancora perfezionati gli atti di trasferimento al demanio dello Stato delle aree su cui sono stati costruiti gli alloggi.

Il Dipartimento del territorio, infine, ha riferito che le amministrazioni comunali della provincia di Vicenza sono già state informate, per le vie brevi, delle sopramenzionate difficoltà e degli eventuali ritardi relativi ai trasferimenti in questione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(2 settembre 1999)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che la situazione venutasi a creare in Belgio a causa del fenomeno dei cosiddetti «polli alla diossina» ha portato la popolazione del Belgio, nonostante le assicurazione del governo, a boicottare il latte di produzione propria presente sugli scaffali dei supermercati;

che attualmente le scorte invendute in Belgio sono di 80 milioni di litri;

che la conseguenza è che il Belgio si rivolge ora all'Italia per acquistare il nostro latte;

che le associazioni dei produttori di latte e le cooperative aderenti al coordinamento, che forniscono più del 15 per cento del latte nazionale e ben più di un quarto del latte alimentare italiano, sono in grado di produrre da subito ben più di quanto le quote impongano loro e sono pronti a mettere a disposizione dei consumatori tutta la quantità di latte buono sano e controllato che le autorità consentiranno loro di mungere,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire in sede comunitaria per la temporanea sospensione del regime delle quote latte, motivata dal grave stato di crisi del comparto alimentare, così da alzare il tetto di produzione di latte nostrano.

(4-15519)

(15 giugno 1999)

Risposta. – Pur ritenendo fondate le considerazioni espresse, va precisato che l'emergenza provocata dai «polli alla diossina» prodotti in Belgio ha provocato soltanto un temporaneo aumento della richiesta di latte e prodotti lattieri italiani.

Non si ritiene pertanto che sussistano elementi sufficienti a giustificare a livello comunitario la richiesta di sospensione del regime delle quote latte.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
De Castro

(1° ottobre 1999)

BRIENZA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che sono in corso presso l'ARAN le trattative con le confederazioni maggiormente rappresentative nel pubblico impiego, finalizzate a definire la nuova disciplina relativa alle aspettative e permessi sindacali;

che il Governo, nella seduta del Senato del 10 luglio 1996, fece proprio un ordine del giorno con il quale si impegnava ad assicurare una ripartizione delle aspettative e dei permessi proporzionale al numero dei dipendenti di ciascun comparto: principio non discutibile né revocabile nella sua oggettiva imparzialità;

che coerentemente a tale impegno assunto dinanzi al Parlamento il Ministro per la funzione pubblica impartiva all'ARAN una direttiva che in maniera inequivocabile confermava l'orientamento del Governo;

che nella sede dell'ARAN starebbero prevalendo posizioni che confliggono con gli indirizzi del Parlamento e del Governo, al punto da vanificarne e irriderne le ragioni;

che le logiche che l'ARAN si prefiggerebbe di imporre potrebbero indurre alla rottura dello spirito e del comportamento unitari che hanno invece prevalso nella difficile fase di discussione delle norme della legge,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per far sì che gli indirizzi espressi dal Parlamento e gli impegni solennemente assunti e tradotti in direttive già indirizzate all'ARAN non vengano traditi o svalutati in ossequio a logiche interessate e faziose.

(4-16029)

(28 luglio 1999)

RISPOSTA. – L'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere affinchè in sede di definizione della nuova normativa per l'utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali l'ARAN rispetti le direttive del Ministro per la funzione pubblica, in riferimento agli impegni assunti dal medesimo in Parlamento.

Da elementi assunti dall'Ufficio per le relazioni sindacali di questo Dipartimento, si evidenzia quanto segue:

con le nuove norme dei decreti legislativi n. 396 del 1997 e n. 80 del 1998 in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel pubblico impiego la disciplina viene demandata ad un accordo tra l'ARAN e le confederazioni maggiormente rappresentative;

il contratto collettivo nazionale quadro sulle «modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché alle altre prerogative sindacali», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1998, all'articolo 8 dispone che:

a) in via transitoria, fino all'entrata in vigore dell'accordo, resta invariato il contingente complessivo dei permessi fruibili al 1° dicembre 1997 determinati secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 770 del 1994;

b) a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, anche per consentire la prima elezione e l'avvio e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, il richiamato contratto ha stabilito che il contingente dei permessi viene definito per ogni amministrazione computando 81 minuti per dipendente o dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il punto *b)* dimostra che il criterio della definizione del contingente dei permessi in proporzione al numero dei dipendenti è stato rispettato.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

PIAZZA

(22 settembre 1999)

BRIENZA, RECCIA, MUNDI, NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerato:

che il 3 marzo 1997 il Governo, per rendere più omogenei i contratti e gli strumenti contrattuali tra settore privato e settore pubblico, ha incontrato CGIL, CISL, UIL nonchè UGL e CISAL per discutere le questioni relative a mobilità, contratti di formazione lavoro, *part-time,* telelavoro, permessi sindacali, nuovi strumenti del mercato del lavoro, riqualificazione e aggiornamento del personale e forme di reclutamento per il pubblico impiego;

che il 12 marzo 1997 tra il Governo e i predetti sindacati è stato siglato un accordo concernente le materie sopra specificate;

che alla trattativa e alla conseguente firma non è stata invitata la Confsal, ovverossia una confederazione tra quelle maggiormente rappresentative nel settore del pubblico impiego;

che la suddetta Confsal immotivatamente non era stata invitata alle trattative che si sono concluse in data 24 settembre 1996 con la firma dell'accordo tra Governo e parti sociali sul costo del lavoro;

che l'esclusione dalla firma del citato accordo del 24 settembre 1996, pertanto non imputabile alla Confsal, non era nè poteva essere preclusiva di una partecipazione della stessa Confsal alla definizione di questioni quali quelle sopra specificate che sono intese, al di là delle generiche enunciazioni del più volte ricordato accordo del 24 settembre 1996, a disciplinare aspetti concreti di stato giuridico del personale e di organizzazione del lavoro;

che pertanto un ancoraggio tra i due accordi risulta illogico e specioso, in quanto rivolto unicamente a raggiungere il fine distorto di escludere dalla partecipazione a un essenziale momento della vita sindacale una confederazione che per numero di iscritti, diffusione nel territorio e presenza negli organi elettivi è tra quelle maggiormente rappresentative del settore,

si chiede di conoscere:

se il procedimento adottato dal Ministro per la funzione pubblica, in quanto lesivo della libertà sindacale, garantita dalla Costituzione, non sia suscettibile di essere soggetto a revisione per violazione di obblighi costituzionali;

se si ritenga di intervenire con immediatezza adottando le opportune iniziative per porre rimedio a un grave *vulnus* costituzionale.

(4-15715)

(1° luglio 1999)

Risposta. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che hanno determinato la scelta del Ministro *pro tempore* per la funzione pubblica di escludere l'organizzazione sindacale Confsal dalle riunioni sul confronto Governo-sindacati in materia di stato sociale e politica dei redditi e qua-

li iniziative si intenda assumere al fine di evitare discriminazioni nei confronti della Confsal.

Da elementi assunti dall'Ufficio per le relazioni sindacali di questo Dipartimento e sulla base anche di elementi inviati all'Ufficio medesimo dal segretariato generale – Dipartimento affari economici – della Presidenza del Consiglio dei ministri, si evidenzia quanto segue:

la presunta non convocazione della Confsal alle «trattative sullo stato sociale» è già ampiamente superata in quanto, successivamente alla data dell'interrogazione e, indipendentemente da qualsiasi richiesta o interpellanza parlamentare, su intervento del Ministro per la funzione pubblica, la Confsal è stata invitata alle trattative citate in oggetto con convocazioni da parte del Dipartimento per gli affari economici della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a seguito di interpellanza analoga presentata dall'onorevole Sbarbati (2-00566) al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la Confsal ha presentato ricorso *ex* articolo 28 della legge n. 300 del 1970 al pretore di Roma, che lo ha accolto con decreto del 25 settembre 1997, ordinando l'ammissione della ricorrente alle trattative;

contro tale decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'Avvocatura dello Stato, ha proposto opposizione alla pretura di Roma sulla base delle considerazioni esposte dall'ufficio per le relazioni sindacali. In data 23 marzo 1998 il pretore di Roma, dottoressa Vetritto, ha accolto l'opposizione proposta contro il citato decreto pretoriale del 25 settembre 1997, dichiarando – a modifica del decreto opposto – inammissibile il ricorso *ex* articolo 28 della legge n. 300 del 1970 proposto dalla Confsal, accogliendo integralmente le argomentazioni del citato Ufficio e dell'Avvocatura dello Stato e, caso raro nelle controversie contro la pubblica amministrazione, condannando la Confsal all'integrale pagamento delle spese processuali. In particolare il pretore ha ritenuto che nel caso in esame non sussiste un diritto del sindacato alla partecipazione alle trattative svolte dal Governo nell'esercizio del potere e della discrezionalità politica. Ciò che scaturisce da tali trattative non è un atto assimilabile ad un contratto, cioè al risultato dell'incontro di due o più volontà dal quale nascono reciproci diritti ed obblighi, ma un atto unilaterale in cui il Governo espone la propria politica in materie che non sono oggetto di contrattazione collettiva anche se in generale hanno attinenza ai rapporti di lavoro. Il pretore, inoltre, fa presente che il Governo non ha agito, nella fattispecie in esame, quale datore di lavoro che incontra la rappresentanza dei lavoratori considerando che non può neanche configurarsi una condotta antisindacale da parte di un soggetto diverso dal datore di lavoro (per giurisprudenza costante della pretura del lavoro, la Presidenza del Consiglio – così come il Dipartimento della funzione pubblica – non riveste la qualità di datore di lavoro, dei dipendenti pubblici) che, fra l'altro, esercita le sue funzioni di indirizzo generale della politica economica e sociale del paese;

infine si precisa che la Presidenza del Consiglio dei ministri – segretariato generale – Dipartimento affari economici ha convocato anche la Confsal, mediante telefax, per le riunioni sullo stato sociale, inviando alla medesima, a mezzo motociclista, anche la documentazione relativa al documento conclusivo, sul quale la Confsal non ha fatto pervenire osservazioni.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(22 settembre 1999)

CASTELLANI Carla. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della sanità*. – Premesso:

che sabato 15 agosto 1998 una comitiva di Giulianova (Teramo), composta dai signori dottor Flaviano Poltrone, Luciano Mattiucci, Pasquale Logatti, Zaccaria Poltrone e Francesco Lallone, partiva dal porto di Bari con la motonave «Espresso Venezia» della compagnia adriatica di navigazione con destinazione Bar in Montenegro, per una battuta di caccia;

che la domenica successiva la comitiva si trasferiva a Jablak (a 25 chilometri Podgorica) dove la stessa era alloggiata;

che lunedì 17, già dalle prime ore del mattino, il signor Pasquale Logatti lamentava difficoltà nei movimenti di flessione ed estensione del braccio sinistro e formicolio del primo, secondo e terzo dito della mano per cui il dottor Poltrone, temendo l'esordio di una patologia fortemente invalidante, accompagnava il Logatti all'ospedale statale di Podgorica dove l'*équipe* di neurologia iniziava un trattamento medico di urgenza;

che nelle ore successive dello stesso giorno la sintomatologia divenne progressivamente ingravescente presentando il paziente la perdita di motricità degli arti inferiori e del controllo sfinterico, tanto che la stessa *équipe* neurologica consigliava al dottor Poltrone il trasferimento del paziente in altro ospedale adeguatamente attrezzato sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, temendo per il paziente non solo *quoad valitudinem* ma anche *quoad vitam*, essendo stata diagnosticata una mielite trasversa alta;

che, data la gravità della situazione, il dottor Flaviano Poltrone ritenne opportuno attivarsi per trasferire il paziente presso l'ospedale civile «Mazzini» di Teramo dove esiste un centro neurochirurgico-neurologico ed una rianimazione in grado di dare un'adeguata assistenza sanitaria al Logatti;

che il giorno 18 agosto fu interessato il consolato italiano con sede in Bar e la Croce rossa con sede a Podgorica ed il vice console dottor Giuseppe Ferrara, sentita l'unità di crisi, informò il dottor Poltrone che per avviare le procedure di intervento occorrevano due certificati attestanti la trasportabilità del paziente e la diagnosi relativa allo stesso;

che il giorno successivo lo stesso vice console inviò agli uffici competenti della Farnesina la documentazione richiesta insieme ad una lettera in cui si sottolineava l'estrema necessità ed urgenza del trasferimento del paziente e dopo circa un'ora, con stupore di tutti, arrivava una risposta negativa circa l'ipotesi di intervento, per di più motivata dal semplice rifiuto del vice capo ufficio dell'unità di crisi;

che lo Stato italiano abbandonava al proprio destino un suo cittadino che aveva avuto il torto di ammalarsi in un paese straniero e la «dabbenaggine» di pagare le tasse, anche quelle sanitarie, mentre il dottor Flaviano Poltrone e gli altri componenti la comitiva abruzzese si attivavano per cercare una soluzione alternativa per il rientro, incontrando non poche difficoltà quali:

il reperimento della somma di lire 17 milioni di lire da versare al momento del decollo;

l'ottenimento del permesso di atterraggio in aeroporto italiano;

il reperimento di un medico rianimatore e di un infermiere professionale in loco;

l'organizzazione con il 118 del trasferimento del paziente dall'aeroporto di Pescara all'ospedale civile di Teramo;

che è stato possibile superare tali difficoltà, ma con un ulteriore grave ritardo di 24 ore, anche grazie alla sensibilità ed alla generosità di amici montenegrini,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi per la valutazione dei fatti riferiti e, nel caso di accertate responsabilità, quali azioni intendano intraprendere nei confronti di chi, negando l'intervento immotivatamente e nonostante la documentata gravità, ha causato un grave ritardo all'assistenza di un cittadino italiano attualmente ricoverato con gravissimi esiti presso la struttura sanitaria teramana.

(4-12249)

(15 settembre 1998)

Risposta. – In merito alla vicenda del connazionale Pasquale Logatti richiamata dall'onorevole interrogante si fa presente che, non appena informato del caso il Ministero degli affari esteri, tramite la propria unità di crisi e il consolato generale d'Italia in Bar, si è subito attivato al fine di far pervenire tutte le indicazioni necessarie all'invio in Montenegro di un'aeroambulanza privata italiana che, come normale in questi casi, provvedesse all'immediato rimpatrio del signor Logatti.

Nei contatti telefonici con il predetto consolato generale veniva in particolare fatto rilevare che, al fine di poter effettuare il trasporto sanitario del signor Logatti, era necessario acquisire preventivamente *in loco* la necessaria autorizzazione da parte del medico curante della struttura ospedaliera dove il paziente era ricoverato.

In data 19 agosto 1998, il consolato generale in Bar comunicava che era stata acquisita la certificazione attestante la trasferibilità del pa-

ziente e, al contempo, che i parenti *in loco* si erano dichiarati disposti, non versando in stato di indigenza, a sottoscrivere l'impegno al pagamento delle relative spese per il trasporto del congiunto in Italia.

Una volta individuata, tramite le indicazioni fornite dall'unità di crisi del Ministero degli affari esteri, la compagnia che avrebbe dovuto effettuare il trasporto ed acquisita la disponibilità della famiglia del signor Logatti ad assumersi il costo dello stesso, nessun altro tipo di autorizzazione od intervento poteva essere fornito dal Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i tempi e le modalità del trasporto stesso. In questi casi interviene infatti un rapporto di carattere privatistico tra chi stipula il contratto di assistenza (nel caso in questione i familiari del Logatti) e la compagnia che lo effettua. Si rileva a tale proposito che, di norma, le compagnie di aerotrasporto che effettuano rimpatri sanitari provvedono tramite il loro personale tecnico, medico e paramedico ad effettuare tutti gli adempimenti (contatti con il medico curante, permesso di atterraggio per l'aeromobile, individuazione della struttura ospedaliera dove il paziente dovrà essere ricoverato, trasporto in autoambulanza, eccetera), sia *in loco* che in Italia, connessi a tale tipo di rimpatrio.

Nessun tipo di inadempienza può pertanto essere imputato al Ministero degli affari esteri che, tramite l'unità di crisi ed il consolato generale in Bar, ha fornito, nel caso in questione, tutta l'assistenza che istituzionalmente compete alle sue strutture.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(27 settembre 1999)

COLLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che risulta all'interrogante che all'autodromo di Imola si sia proceduto all'abbattimento di alberi siti nel Parco delle acque, in zona Tamburello; tale scempio viene giustificato dal fatto che questi alberi sarebbero malati anche se esteriormente non si ravvisano particolari segni di malattia;

che si rincorrono voci che in questa zona potrebbero un giorno erigersi delle tribune utili all'autodromo; se queste voci dovessero diventare realtà, gli amministratori che ora si trincerano dietro a più o meno presunte malattie degli alberi e a non ben chiari progetti per bambini dovranno assumersi le loro responsabilità per avere anteposto il *business* alla tutela della storia, della tradizione e del verde che sono di proprietà di tutti i cittadini imolesi,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per fare chiarezza in ordine a quanto sopra segnalato;

nel caso non si ravvisassero motivi che giustifichino il taglio, se si ritenga opportuno piantare al posto degli alberi tagliati un numero uguale di nuovi alberi affinchè si possa riconsegnare ai nostri figli questo luogo come era nella sua originaria bellezza.

(4-14050)

(11 febbraio 1999)

RISPOSTA. – L'interrogazione riguarda i lavori di riqualificazione del Parco delle acque minerali di Imola, che prevedono l'abbattimento di numerosi alberi secolari.

Il Parco delle acque, impostato nell'Ottocento per la valorizzazione di sorgenti di acque minerali, venne ampliato ed arricchito negli anni '20 per l'inserimento degli impianti sportivi, mantenendo un disegno paesaggistico omogeneo, integrato nell'area fluviale pede-collinare del fiume Santerno.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, sede di Bologna, ha comunicato di concordare sulla opportunità di interventi di riqualificazione ambientale e architettonica del Parco, che versa in condizioni di degrado e di abbandono.

La soprintendenza medesima ha precisato anche di aver già esaminato le stesure dei vari progetti, ad essa sottoposti dal comune di Imola, e di aver espresso assenso condizionato in proposito per il preliminare, per il definitivo e per il progetto esecutivo; la rimozione di piante ha riguardato in gran parte essenze non autoctone, alberi giovani con caratteristiche invadenti, in grado di compromettere le piante preesistenti, e, per quanto riguarda le alberature secolari, il gruppo di progetto incaricato dal comune di Imola, formato da sette componenti, ha dichiarato alla soprintendenza che le piante rimosse sono nove e, in particolare due cedri e una quercia, già morti al momento del censimento, due tigli più quattro lecci, con carie alla base del tronco, instabili e non recuperabili mediante potature.

Il comune di Imola, assessorato all'ambiente, ha comunicato che l'abbattimento di alberi, ricordato dall'onorevole interrogante, è stato subordinato a sondaggi preliminari del sottosuolo svolti a più riprese in accordo con la competente soprintendenza archeologica e rientra, data la dignità storica ed ambientale dei luoghi, in un progetto più ampio di riqualificazione e conservazione dell'assetto unitario integro senza l'inserimento di elementi *ex novo*.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(14 settembre 1999)

COLLA. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che il servizio di vigilanza ambientale e pronto intervento del Corpo forestale dello Stato, più comunemente definito «1515» grazie al numero telefonico assegnatogli, è stato istituito con lo scopo di garantire un celere intervento per affrontare emergenze ambientali tra cui il bracconaggio, gli incendi boschivi e l'abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti;

che questo servizio, istituito in via sperimentale su tutto il territorio italiano ove è presente il Corpo forestale dello Stato, ha come caratteristica principale l'operatività H24, ovvero la garanzia di piena attività 24 ore su 24 per qualsiasi intervento;

considerato:

che in provincia di Piacenza, a causa della cronica carenza di personale (attualmente l'organico del Corpo forestale dello Stato conta esclusivamente 23 elementi ripartiti fra il coordinamento provinciale e i sei comandi stazione di Castell'Arquato, Bettola, Bobbio, Ferriere, Pianello Val Tidone, San Lazzaro-Piacenza città), non è assolutamente possibile assicurare pienamente il servizio «1515» per cui il coordinamento provinciale ha optato per l'operatività di sole 12 ore giornaliere (dalla ore 07,50 alle ore 20,10), per di più affidando tali compiti a due sole pattuglie che dovrebbero vigilare su tutto il territorio piacentino;

che l'impegno dei forestali per il servizio 1515, sempre a causa della carenza di personale, penalizza a limita pesantemente l'attività del Corpo nei confronti dei normali compiti d'istituto programmati dai comandi stazione;

che l'orario di servizio destinato al 1515 non risponde in alcun modo a logiche di regolare controllo del territorio piacentino, in quanto la fascia diurna risulta essere la meno indicata per compiere le attività illegali che il Corpo forestale dello Stato deve contrastare;

che le due pattuglie del 1515, avendo operatività su tutto il vasto territorio piacentino, non possono avere in alcun modo pretese di «pronto intervento», sia per l'ampia superficie da controllare sia per la fatiscenza e la limitatezza dei mezzi che vengono messi a disposizione del servizio;

preso atto che per un corretto svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato nella provincia piacentina occorrebbero maggiori risorse sia umane che tecnologiche unite ad una corretta organizzazione dei servizi,

si chiede di sapere:

per quale data sia prevista la conclusione della fase sperimentale del servizio 1515;

se il servizio 1515 venga svolto da tutti i coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato presenti nelle regioni a statuto ordinario;

per quali motivi in provincia di Piacenza il servizio 1515 venga svolto esclusivamente dal personale dei comandi stazione e mai dal personale del coordinamento;

quanti siano gli illeciti penali ed amministrativi accertati dal servizio 1515 a partire dalla sua istituzione ad oggi e se effettivamente questo servizio abbia portato ad un sensibile calo dei reati verificati dalle stazioni forestali impegnate in questi compiti;

quali provvedimenti si intenda adottare per fronteggiare la cronica carenza di personale operante nella provincia di Piacenza ed in tutta l'Emilia-Romagna;

se il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato sia a conoscenza della situazione suesposta e se lo stesso si sia recato nella provincia di Piacenza a verificare la oggettiva condizione di difficoltà alla quale i forestali sono relegati.

(4-15723)

(1° luglio 1999)

Risposta. – Il servizio di emergenza ambientale 1515, portato a conoscenza dei cittadini principalmente mediante *spot* televisivi sulle reti a rilevanza nazionale e la pubblicazione tra i numeri di emergenza e di pubblica utilità degli elenchi telefonici Telecom, viene sempre più frequentemente utilizzato.

Presso la centrale operativa del Centro forestale dello Stato, infatti, sono pervenute 5.012 telefonate nel corso del 1997 e 6.787 chiamate nel 1998. Nei primi sette mesi del 1999 si sono registrate 2.559 segnalazioni.

La stragrande maggioranza delle chiamate (circa l'80 per cento) riguarda gli incendi boschivi; il restante 20 per cento va distribuito tra bracconaggio (4 per cento), caccia (5 per cento), tagli non autorizzati (5 per cento), abusivismo, scarichi abusivi e scavi non autorizzati (6 per cento).

A livello nazionale nel 1998, su complessivi 72.193 tra illeciti amministrativi accertati (54.419) e notizie di reato (17.774), le richieste di intervento pervenute tramite il 1515 sono state 26.037, delle quali 18.765 riguardanti gli incendi boschivi.

Il servizio 1515 è attivo in tutte le regioni a statuto ordinario e viene espletato dal personale dei comandi stazione che, alternativamente, costituiscono le relative pattuglie di pronto intervento. In ottemperanza all'accordo quadro nazionale, il servizio viene svolto di norma dalle ore 7,50 alle ore 20,10, mentre per le ore notturne sono previsti turni di reperibilità.

Al personale dei comandi stazione, ove possibile, si associa anche quello in servizio presso i coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, in particolare nel caso di interventi di tipo operativo. I coordinamenti debbono a loro volta assicurare il necessario ascolto radio ed il servizio di coordinamento.

Questa amministrazione è al corrente della grave situazione esistente in Emilia-Romagna in conseguenza della rilevante carenza di organico, comune peraltro a molte regioni.

A tali carenze sarà possibile ovviare non appena definito il concorso per l'assunzione di 1.600 allievi agenti forestali, in fase di espletamento.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

(1° ottobre 1999)

CORTIANA, PETTINATO, SEMENZATO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'area delle Alpi apuane è uno splendido massiccio, a tratti selvaggio, dove l'estrazione del marmo è parte di una cultura antica e le attività estrattive marmifere possono, in alcuni casi, caratterizzarsi per una notevole valenza culturale;

che nel 1985 con legge regionale n. 5 dello stesso anno è stato istituito il Parco delle Alpi apuane anche per salvaguardare e sottolineare l'importanza naturalistica dell'area: infatti, esclusive presenze faunistiche, botaniche e geomorfologiche qualificano le Alpi apuane come una delle zone naturalisticamente importanti dell'Italia centro-settentrionale;

che negli ultimi 30 anni la notevole innovazione tecnologica e l'aumentata capacità produttiva hanno trasformato le aree estrattive in zone semindustriali creando notevoli problemi di compatibilità ambientale; infatti, si è passati dai 14.000 operai occupati nel settore con una produzione annua di 36 tonnellate per operaio nel 1920, ai 1.190 occupati nel 1993 con un incremento della produzione annua che è passata a 1.163 tonnellate per operaio;

che l'impatto ambientale delle cave è stato ampliato negli ultimi anni da una irrazionale gestione delle attività estrattive, spesso realizzate senza i necessari controlli ed autorizzazioni, indispensabili per limitare i danni alle risorse ambientali (controlli e denunce alla magistratura nel 1993 hanno dimostrato che l'80 per cento delle cave era abusivo);

che nel settembre 1995 l'assemblea del Parco, recependo la legge regionale n. 52 del 1994 di sanatoria degli abusivismi nel settore estrattivo, approvava la nuova perimetrazione dei bacini estrattivi delle Apuane, prevedendo un aumento delle aree A2 (aree estrattive interne al parco) del 21 per cento;

che il comitato scientifico del Parco, in opposizione all'organo di gestione, ha prodotto un documento di forte critica alla perimetrazione delle aree di cava nel Parco delle Apuane, perimetrazione che prevede nuove aree estrattive, o loro notevoli ampliamenti, in zone di grande valore naturalistico e scientifico, spesso interessando aree carsiche, zone di interesse geomorfologico, di estrema vulnerabilità degli acquiferi e classificate dalla legge istitutiva del Parco quali «emergenza n. 37»;

che la regione Toscana, nell'ambito del progetto Bioitaly (Direttiva 92/43/CEE-*habitat*), ha individuato nel territorio compreso nel Parco ben 11 siti di importanza comunitaria (SIC), aree cioè nelle quali

sono presenti *habitat* e specie di flora e fauna la cui conservazione è ritenuta di interesse prioritario dall'Unione europea e che andranno a costituire la rete ecologica europea «Natura 2000»;

che la giunta regionale Toscana, con proposta di deliberazione n. 76 del 27 gennaio 1997, ha approvato quasi interamente la riperimetrazione delle aree A2 senza, tra l'altro, un esame di compatibilità ambientale delle nuove aree estrattive con la presenza di risorse naturali e paesaggistiche previste dalla legge regionale n. 52 del 1994,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare:

per tutelare un patrimonio naturale di tale importanza;

per far sì che venga realizzato al più presto il piano del Parco e che in questa sede si valuti con criteri oggettivi la destinazione più appropriata per ogni area del Parco, unendo considerazioni di salvaguardia ambientale a considerazioni socio-economiche;

per iniziare un processo di razionalizzazione delle attività estrattive, di recupero delle situazioni di grave dissesto idrogeologico e di piena valorizzazione delle risorse naturali e culturali che caratterizzano così fortemente quest'area e che potrebbero rappresentare, insieme ad una attività estrattiva a minore impatto ambientale, una notevole risorsa economica.

(4-05956)

(21 maggio 1997)

Risposta. – In relazione agli argomenti trattati nella interrogazione in oggetto, si informa che, dal 1997, il Parco delle Alpi Apuane ha un nuovo assetto istituzionale dato dalla legge regionale n. 65 del 1997 che il Comitato tecnico regionale ha approvato in data 11 agosto 1997.

La legge regionale, infatti, trasforma in ente di diritto pubblico il consorzio di enti locali preposto al governo del Parco con la legge regionale n. 5 del 1985 e successive modificazioni in adeguamento alla legge nazionale n. 394 del 1991.

Con la stessa legge regionale n. 65 del 1997 viene definito un nuovo perimetro delle aree da sottoporre a tutela tenendo conto delle emergenze naturalistiche ed ambientali già catalogate in base alla direttiva comunitaria «Habitat», in attesa che il piano del Parco tracci il perimetro definitivo del Parco e dell'area contigua ed i limiti precisi che individuino le aree dove possa essere ammesso l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apune come marmi, brecce, cipollini e pietre del Cardoso.

Per la realizzazione del piano del Parco, la regione ha erogato all'Ente Parco delle Alpi Apuane un finanziamento di 1.005 milioni (Programma triennale per le aree protette).

Detto finanziamento è (come ha comunicato la regione Toscana) istituzionalmente utilizzato e la redazione del Piano è, ad oggi, in avanzato stato di predisposizione.

Si ricorda inoltre che l'articolo 21 della legge regionale n. 65 del 1997 prevede espressamente a regime una specifica normativa per le attività estrattive definendo che il piano del parco dovrà prevedere la formulazione coordinata con il Piano regionale delle attività estrattive (settore pietre ornamentali) tenendo in particolare considerazione fabbisogni ed indirizzi e stabilendo la procedura di valutazione di impatto ambientale, di competenza dell'Ente Parco.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(8 settembre 1999)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con l'entrata in vigore della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, cui ha fatto seguito il decreto del Ministero dell'ambiente 29 luglio 1997 di approvazione del «Piano straordinario di completamento e realizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue», le amministrazioni locali prive del servizio di fognatura nera hanno ricevuto la netta impressione di aver finalmente intrapreso la strada della civiltà;

che a distanza di oltre un anno, malgrado l'ingresso in Europa, non si è ancora avuta notizia dell'avvio della programmazione posta in essere dal Governo, che comprende l'esecuzione anche nel comune di Andrano (Lecce), di opere capaci di risolvere definitivamente il problema;

che la mancanza di fognatura nera dinamica comporta elevati rischi di inquinamento e conseguentemente gravi danni per l'ambiente e per il turismo;

che nei comuni del Sud il turismo è spesso l'unico bene in grado di produrre ricchezza e posti di lavoro;

che i salentini difendono quotidianamente la propria salute dal rischio di contrarre malattie infettive pagando a caro prezzo la mancata realizzazione della rete fognaria, in quanto lo smaltimento regolare da pozzi neri dei liquami prodotti costa ingenti somme di denaro,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per porre fine ad una carenza ormai tipica dei paesi del Terzo mondo.

(4-12582)

(1° ottobre 1998)

RISPOSTA. – Con decreto del Ministero dell'ambiente 20 ottobre 1997 sono stati ripartiti tra le regioni i fondi disponibili ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1997, n. 135.

Per la Puglia gli interventi ammessi a finanziamento sono riportati negli allegati 1, 2 e 3 del decreto citato.

Con delibera di giunta regionale n. 3953 è stato proposto al Ministero dell'ambiente il finanziamento d'altri interventi, in sostituzione dell'impianto depurativo di Vico del Gargano–San Menaio, perchè finanziato dalla regione dell'ambito del POP 1994–1999.

Si precisa che l'intervento che interessa il comune di Andrano è stato inserito nel piano straordinario del Ministero dell'ambiente su precisa richiesta della regione Puglia successivamente all'approvazione del piano; infatti, la regione non ha presentato alcuna richiesta di finanziamento, né sono stati inviati elaborati progettuali relativi a tale intervento.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(8 settembre 1999)

DE LUCA Athos, MANCONI. – *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il TAR del Lazio, in data 30 ottobre 1998, ha annullato il decreto ministeriale con il quale è stata istituita la riserva statale del litorale romano;

che la richiesta di annullamento del decreto in oggetto è stata presentata dalla SOGEA, società del gruppo IRI che gestisce l'azienda agricola di Maccarese;

che la SOGEA è intenzionata a vendere la tenuta di Maccarese al gruppo Benetton;

che tra le motivazioni dell'annullamento, deciso dal TAR, ci sarebbe il fatto che il Ministero dell'ambiente non avrebbe potere per emettere decreti istitutivi di riserve, che facciano venir meno previsioni edificatorie in quell'area;

considerato:

che il parco nel quale rientrano la pineta di Castelfusano, le dune di Capocotta, l'area archeologica di Ostia, le zone naturalistiche di Macchiagrande e Focene è costituito da 18.000 ettari di particolare interesse ambientale, archeologico e monumentale;

che nel contratto di vendita è prevista una clausola che subordina la vendita all'edificazione dei terreni, garantendo all'IRI la possibilità di incassare 20 miliardi;

che l'annullamento da parte del TAR della riserva del litorale rischia di trasformare la compravendita della tenuta di Maccarese in una operazione di tipo speculativo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna una immediata sospensione delle procedure di compravendita della tenuta di Maccarese,

con un provvedimento che consenta di continuare a tutelare la riserva del litorale.

(4-13494)

(30 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Lo Stato italiano ha provveduto, tramite l'azienda IRI, alla vendita dell'azienda agricola di Maccarese.

Dai primi di gennaio del corrente anno la Holding Benetton ha preso possesso della suddetta azienda.

Per quanto riguarda la riserva naturale statale del Litorale romano è stata istituita con decreto ministeriale del 29 marzo 1996; tale decreto è stato annullato da sentenza del TAR del Lazio – sezione II-*bis* n. 1790 del 1998.

La sentenza del TAR del Lazio – Roma n.1779 del 1998, invece, annulla le misure di salvaguardia per le aree del litorale romano.

Tali provvedimenti sono stati annullati dal Consiglio di Stato che ha accolto la domanda incidentale di sospensione delle predette sentenze di annullamento con ordinanze del 9 aprile 1999, n. 515 e n. 514.

Pertanto a tutt'oggi il decreto ministeriale istitutivo della riserva naturale statale del Litorale romano è in vigore a tutti gli effetti di legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(14 settembre 1999)

DI BENEDETTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che è ancora senza risposta la precedente interrogazione (4-11637) relativa al Conai, Consorzio nazionale imballaggi, istituito con il decreto legislativo del 5 febbraio 1997 noto come «decreto Ronchi», l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza della nuova campagna pubblicitaria a pagamento (ricca di errori di sintassi e riferita ad un ipotetico «disegno di legge», anzichè ad una legge vigente) svolta dal Consorzio nazionale imballaggi su alcuni quotidiani italiani, per la presumibile spesa di alcune centinaia di milioni;

come si concili questa spesa con le decine (o centinaia) di miliardi di debiti che si dice il Conai abbia già accumulato in pochi mesi di esistenza;

cosa significhi, come è scritto cripticamente negli annunci, che il lavoro è promosso dal Ministero dell'ambiente, servizio di valutazione dell'impatto ambientale, e in particolare se il «lavoro» consista nell'inserzione stessa e se dunque il Servizio di valutazione dell'impatto ambientale non abbia argomenti più importanti di cui occuparsi in tempi di perizie sul MOSE, di crolli di edifici nella capitale, eccetera;

come si debba valutare l'utilizzo di quotidiani a larga diffusione per inviare un messaggio allo specifico mondo delle imprese che si occupano di imballaggi, oltretutto non citando esplicitamente commercianti ed artigiani che di quel mondo fanno parte, senza probabilmente saperlo;

cosa significhi l'invito, contenuto nell'annuncio, a «recuperare» i moduli (forse che tali moduli sono andati nel frattempo «perduti» nel *deficit* del Conai?);

se non si ritenga opportuno invitare il Conai, tramite i rappresentati ministeriali nel collegio sindacale, a spendere meglio il denaro dello Stato.

(4-13479)

(19 dicembre 1998)

Risposta. – L'interrogazione fa riferimento alla campagna pubblicitaria effettuata dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) in occasione dell'approvazione, in data 2 dicembre 1998, del disegno di legge n. 4792 che, al comma 26 dell'articolo 4, ha sancito l'obbligo di adesione al Consorzio da parte di produttori e utilizzatori di imballaggi, a prescindere dal livello di fatturato, entro il 31 dicembre 1998. Tale campagna è stata realizzata direttamente all'interno del CONAI senza supporti di agenzie esterne.

La necessità di comunicare con una certa urgenza alle imprese tale obbligo ha determinato, nei primi annunci stampa in calendario, il riferimento all'approvazione del disegno di legge, e successivamente, ad avvenuta pubblicazione della relativa legge 9 dicembre 1998, n 426, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998, l'uscita di nuovi annunci stampa con il preciso riferimento normativo.

La proroga, poi, del termine di cui al citato comma 26 dell'articolo 4 della legge n. 426 del 1998, prevista dal comma 1 del decreto-legge n. 452 del 28 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, ha determinato un nuovo intervento del CONAI, che ha provveduto all'inserimento, negli ultimi avvisi pubblicati, dell'ultimo riferimento normativo.

Il Ministero dell'ambiente – servizio valutazione impatto ambientale – risulta coinvolto nella campagna che rientra nell'ambito della convenzione stipulata con il CONAI, in data 5 novembre 1998, per la realizzazione di attività di comunicazione e informazione per una corretta gestione dei rifiuti di imballaggio.

I costi di questa campagna pubblicitaria sono stati sostenuti in massima parte dal CONAI che iscrive nel proprio bilancio passività non collegate all'attività fino ad oggi svolta. Tali passività sono per lo più determinate dal subentro nelle attività di raccolta e recupero dei contenitori in plastica per liquidi di Replastic, in virtù di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e saranno pertanto trasferite al nuovo Consorzio per il recupero degli

imballi in plastica, poichè i debiti relativi sono stati contratti nell'interesse della filiera plastica.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(8 settembre 1999)

GRECO. – *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'attuale disciplina che regola le prestazioni in genere rese da istituti di vigilanza privata assoggetta le stesse prestazioni ad IVA con aliquota ordinaria;

che per l'esercizio di tali attività è necessario ottenere preventiva autorizzazione del prefetto ed in ogni caso tali attività devono essere soggette al preventivo controllo dell'autorità di pubblica sicurezza;

che tale preventiva autorizzazione, in ogni caso, viene rilasciata dal prefetto esclusivamente al richiedente e mai alla singola guardia particolare giurata, soggetto quest'ultimo che dovrà risultare necessariamente alle dipendenze dirette di chi ha richiesto l'autorizzazione prefettizia;

che la regione Puglia è inserita nell'elenco delle regioni ad alto rischio di criminalità organizzata e che i comuni della provincia di Bari sono ad alto tasso di criminalità, come risulta all'interrogante nella veste di componente della Commissione antimafia;

che gli enti pubblici (regioni, province, comuni, ASL, eccetera), gli istituti bancari, le società in genere e i privati cittadini, a causa della grave crisi economica che ha colpito il nostro paese, trovano eccessivamente oneroso, dal punto di vista finanziario ed economico, il costo dell'IVA sulle tariffe applicate dagli istituti di vigilanza per le prestazioni rese; ne consegue che i soggetti innanzi indicati, al fine di contenere i costi di gestione, riducono i servizi di vigilanza e sicurezza precedentemente richiesti perchè ritenuti socialmente utili o addirittura li disdicono totalmente;

che tale riduzione della domanda da parte delle utenze ha provocato una sempre crescente disoccupazione nel settore della vigilanza, vanificando così, in un breve lasso di tempo, tutti gli sforzi in senso occupazionale che nello specifico gli istituti avevano raggiunto;

che, a causa della riduzione della domanda sul mercato, molti istituti di vigilanza stanno procedendo a licenziamenti;

che il perpetuarsi delle disdette produrrà sul piano della sicurezza sociale un notevole disagio per i cittadini, i quali verranno privati di quelle forme di garanzia che la legge espressamente prevede,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi e misure si intenda adottare perchè le prestazioni di vigilanza in genere rese da istituti di vigilanza privata vengano escluse dal campo di applicazione dell'impo-

sta sul valore aggiunto o, in subordine, perchè la stessa sia applicata ai soli utenti che operano in regime IVA.

(4-04730)

(12 marzo 1997)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede che venga sancita normativamente l'esenzione dall'IVA delle prestazioni di vigilanza effettuate da istituti autorizzati a svolgere, attraverso guardie giurate dipendenti, detta attività Tale intervento normativo si renderebbe necessario per agevolare il ricorso alle prestazioni rese da tali istituti, soprattutto nelle regioni, quali la Puglia, con alto tasso di criminalità.

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che l'esenzione auspicata nella interrogazione non può essere introdotta nell'ordinamento, in quanto si porrebbe in palese contrasto con le norme recate dalla direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, e successive modificazioni, che vietano agli Stati membri delle Comunità europee di prevedere ipotesi di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto diverse da quelle espressamente elencate dalla stessa direttiva.

Tra le operazioni elencate dall'articolo 13 della predetta direttiva comunitaria alle quali deve (o può) applicarsi il trattamento di esenzione dal tributo non sono ricomprese, infatti, le prestazioni concernenti i servizi di vigilanza. Del resto, proprio la doverosa considerazione del disposto della normativa comunitaria ha indotto il legislatore nazionale a sopprimere (con l'articolo 2, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) la previgente disposizione esentativa (contenuta nell'articolo 10, n. 26, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) già limitata, peraltro, dal 1° gennaio 1983, ai soli servizi di vigilanza e custodia resi da persone fisiche, ossia dalle guardie particolari giurate nominate ai sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'esenzione è stata contestualmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con una esclusione totale dall'IVA delle prestazioni di vigilanza e custodia rese, nel quadro di attività di lavoro autonomo, da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (articolo 5 del decreto istitutivo dell'IVA).

L'orientamento assunto dall'amministrazione finanziaria (da ultimo ribadito nella circolare n. 269/E del 17 ottobre 1997) di considerare la soppressa esenzione dall'IVA riferita soltanto alle prestazioni rese dalle guardie particolari giurate che operano in modo autonomo, dovendo invece ritenersi imponibili quelle rese dagli istituti di vigilanza autorizzati, anche a mezzo di guardie giurate con rapporto di lavoro dipendente, trova conferma nel parere reso in proposito dal Consiglio di Stato (n. 247 del 1996).

Tale Consesso ha ritenuto non condivisibile, tra l'altro, l'assunto secondo cui al regio decreto-legge n. 1952 del 1935 debba attribuirsi una portata di carattere generale, riferibile ad ogni ipotesi di utilizzo di guardie particolari giurate per l'effettuazione di servizi di vigilanza, quale che sia il regime giuridico o il tipo di organizzazione usati per attuarlo, così che il successivo regio decreto-legge del 1936 dovrebbe intendersi come semplice specificazione della disciplina contenuta in quello del 1935. Ciò in considerazione del fatto che il regio decreto-legge n. 2144 del 1936 disciplina in modo particolare gli istituti di vigilanza, con una normativa che, sviluppando quella contenuta nel regio decreto del 1931, tiene ben distinti tali soggetti dalle «guardie giurate»: l'articolo 5 del decreto infatti recita: «Il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da enti pubblici, altri enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952», sancendo quindi la differenza tra la disciplina degli istituti di vigilanza e quella delle guardie giurate.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(2 settembre 1999)

LAURO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in data 26 maggio 1997 è stata inviata una lettera aperta alle autorità locali dall'ANIDEL (Associazione nazionale imprese distribuzione elettrica) con la quale le imprese aderenti hanno denunciato la grave condizione di crisi che attanaglia il settore elettrico nella regione Campania;

che detta crisi permane ormai da quattro anni e ha portato oggi la situazione di sopravvivenza ad un livello insostenibile per tutte le imprese con una particolare preoccupante ripercussione per l'occupazione;

che le imprese del comparto condividono la privatizzazione dell'Enel purchè questa non avvenga sulla propria pelle, come si sta verificando già da anni:

stallo degli investimenti (si è registrata una riduzione del 75 per cento rispetto all'anno precedente);

collasso patologico dell'economia dell'indotto che trae vitalità solo dalla fonte Enel;

che l'indotto è tagliato fuori dalla conoscenza dei programmi a medio e breve termine;

che in considerazione di questo e della crescente crisi delle aziende del settore si preannuncia un licenziamento generalizzato delle maestranze (circa 1.500 addetti),

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per risolvere la problematica esposta, soprattutto per evitare i paventati licenziamenti in un settore già in forte crisi occupazionale.

(4-06090)

(28 maggio 1997)

Risposta. – Il contenuto della lettera citata dall'onorevole interrogante ed inviata dall'Anidel (Associazione nazionale imprese distribuzione elettrica) alle autorità locali campane è stato oggetto di un incontro tra l'Enel e la stesa Anidel nel luglio 1998, nel corso della quale la società ha illustrato il programma d'incremento delle attività d'investimento nella regione Campania.

In particolare, il volume di investimenti effettuati dall'Enel nel 1997 nell'area della distribuzione per interventi sulle reti di media e bassa tensione è stato di circa 260 miliardi, interessando, tra l'altro, le specifiche imprese aderenti all'associazione in questione con gare d'appalto di lavori per oltre 50 miliardi. Quest'ultimo importo è leggermente superiore a quello relativo al 1996.

Nell'anno 1998, l'ammontare delle gare d'appalto dei lavori è stato superiore ai 50 miliardi; nel 1999 dovrebbe salire ad 80 miliardi, arrivando a 110 miliardi nel 2000.

Per realizzare l'aumento d'investimenti previsto per il 1999 l'Enel ha previsto un incremento della quantità di appalti messa in gara.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo
Bersani

(29 settembre 1999)

MANCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ha dettato nuove norme per la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa;

considerato:

che l'articolo 10 della precitata legge ha previsto che il Governo debba emanare un regolamento, ai sensi della legge n. 400 del 1988, per la disciplina della ristrutturazione dei vertici militari e amministrativi e degli enti ed organizzazioni ad essi collegati;

che con la suddetta norma regolamentare il Governo deve provvedere ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della legge n. 25 del 1997;

che alla data odierna il regolamento che doveva essere adottato entro i primi giorni del mese di marzo 1998, secondo quanto puntual-

mente stabilito dall'articolo 10 della legge n. 25 del 1997, non è stato ancora presentato per il previsto parere alle competenti Commissioni parlamentari;

che grande rilevanza assume la normativa da emanare ai fini del completamento della ristrutturazione dei veritici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa, ristrutturazione alla quale il Governo sovente fa, a parole, richiamo, dimostrando poi, nei fatti, estremo disinteresse, così come è provato dal ritardo accumulato nel porre in essere un adempimento previsto dalla legge,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che non hanno consentito il rispetto dei precisi termini temporali stabiliti dalla legge n. 25 del 1997 e che hanno fatto accumulare un così cospicuo ritardo;

se la emananda norma regolamentare sia stata già predisposta e, in caso affermativo, quando sarà sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

(4-13982)

(9 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Il provvedimento oggetto dell'interrogazione, con la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1999 ed in virtù dei precedenti pareri del Consiglio superiore delle Forze armate, del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato, ha concluso l'*iter* previsto ed è in via di promulgazione da parte della Presidenza della Repubblica.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(22 settembre 1999)

MANFROI. *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* – Premesso:

che l'ANAS ha provveduto all'aumento del canone che viene corrisposto per ogni singolo accesso carraio;

che detto aumento è pari al 150 per cento e non sembra trovare giustificazione nemmeno tenendo in considerazione gli indici ISTAT;

che molte delle attuali strade statali, con l'attuazione dei provvedimenti della «legge Bassanini», saranno trasferiti al demanio della provincia di Belluno che, avendo regolamentazioni diverse, non intende applicare tale canone;

che tale balzello va a gravare sia sui cittadini, sia sulle aziende,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda sospendere l'applicazione del canone sugli accessi carrai nella provincia di Belluno.

(4-14262)

(25 febbraio 1999)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde si premette che l'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade derivanti dai canoni dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 fossero adeguate entro il 31 dicembre 1998 ai criteri previsti dal nuovo codice della strada.

Tali criteri, che risultano indicati dall'articolo 27, comma 8, del nuovo codice della strada, sono rappresentati dai vincoli e pesi che derivano alla strada, dal valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e dal vantaggio che l'utente ne ricava.

Il citato articolo ha inoltre previsto che le entrate in questione siano aggiornate ogni anno con atto dell'amministratore dell'ente in base a delibere del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici nei successivi trenta giorni e che, in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun titolare di concessione o autorizzazione non avrebbe potuto superare il 150 per cento del corrispettivo attualmente dovuto.

In osservanza di tali disposizioni il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato l'adeguamento dei proventi in questione ai criteri del codice della strada con delibera del 10 febbraio scorso. A seguito dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero, in collaborazione con l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, veniva rilasciato il relativo nulla osta.

Si segnala che la misura delle somme dovute da privati per concessioni e/o autorizzazioni d'uso delle strade e loro pertinenze è rimasta invariata dal 1990, data di emanazione dell'ultimo decreto ministeriale in materia di canoni per licenza di accesso in genere e pubblicità, e che per altre tipologie gli importi dei canoni risalgono ad epoca ancora più remota, come ad esempio quelli relativi ad impianti elettrici sotterranei, rimasti invariati dal 1948. In sostanza, i canoni applicati dall'ANAS prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1997 sono stati quelli risultanti dall'aggiornamento commisurato agli indici Istat dei canoni determinati sulla base di un'analisi costi-benefici ormai inadeguata rispetto allo sviluppo urbanistico e sociale che ha condotto taluni casi all'urbanizzazione di strade in precedenza extraurbane.

La legge del 1997, innovando, ha disposto l'adeguamento dei canoni previsti dal nuovo codice della strada, sulla base dei quali il canone stesso è inteso non più come un'indennità bensì come corrispettivo e, quindi, deve tener conto del valore economico della concessione sotto il duplice aspetto del vantaggio del singolo e del valore della prestazione di servizio al privato.

La *ratio* della legge si fonda sulla necessità di valorizzare il potenziale economico dei beni demaniali secondo un orientamento ormai consolidato in materia di proventi da concessione e recepito in numerose

normative aventi ad oggetto l'utilizzo da parte dei privati dei beni demaniali.

Va ancora rilevato che, in base all'articolo 101 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono state trasferite al demanio delle regioni e agli enti locali titolari sia la determinazione dei criteri che la fissazione e la riscossione delle tariffe relative a concessioni e pubblicità lungo o in vista delle arterie loro trasferite, non rientranti quindi nella rete di competenza statale.

L'Ente nazionale per le strade precisa infine che la questione dei rinnovi dei canoni di concessione è inerente solo agli accessi di privati su strade statali (così come definite dagli articoli 44 e 45 del regolamento di esecuzione del codice della strada) e non invece ai passi carrabili, come evidenziato con l'interrogazione medesima.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(10 settembre 1999)

MANFROI, SERENA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Gli interpellanti chiedono di sapere se non si intenda disporre affinchè, per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni, l'autocertificazione possa sostituire il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

(4-15716)

(1° luglio 1999)

RISPOSTA. – Gli interroganti chiedono di sapere se le disposizioni in materia di autocertificazione della legge n. 127 del 1997 siano valide anche per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni.

Al riguardo si rappresenta che la materia dell'elettorato attivo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, relativo al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati; in particolare l'articolo 20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277, dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, dispone l'obbligo di presentazione di certificato, rilasciato dal sindaco, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle candidature.

Anche per quanto attiene alle elezioni amministrative le disposizioni che ne disciplinano le modalità fanno riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Allo stato attuale, quindi, non è possibile consentire l'autocertificazione richiesta, ma sono allo studio degli uffici competenti di questo

Dipartimento, d'intesa con il Ministero dell'interno, possibili soluzioni per risolvere la problematica rappresentata.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(22 settembre 1999)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che a Timor Est le milizie seminano il terrore alimentate dall'esercito Indonesiano; Naga Marah (Drago Rosso), Besi Marah Putih (Ferro Rosso e Bianco), Aitarak (Spina) e Halilintar sono i nomi di alcune milizie che dal gennaio di quest'anno scorrazzano indisturbate nell'ex colonia portoghese di Timor Orientale; Kopassus, comandante dei corpi speciali dell'esercito, forte di 6.500 uomini coinvolti in tutte le operazioni più sporche e segrete degli ultimi anni, è considerato il rappresentante degli alti comandi; sono loro che permettono il mantenimento dell'occupazione di Timor Est; finchè mancherà qualsiasi sicurezza per la consultazione popolare libera, già fissata per il prossimo 8 agosto, comanderà il più forte e a questo proposito le ultime notizie provenienti da Dili sono preoccupanti;

che, anzichè bloccare i provocatori, anche le ambasciate concentrano la loro attenzione sulle milizie; lo stesso ambasciatore degli Stati Uniti ha di recente incontrato il capo di una delle milizie;

che, ad avviso degli interroganti, sembra un gesto gravissimo perchè suona come un riconoscimento politico,

si chiede di conoscere quale azione il Governo italiano e il suo ambasciatore a Dili intendano porre in essere per garantire libere e pacifiche elezioni il prossimo 8 agosto.

(4-15558)

(17 luglio 1999)

PIANETTA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che si sta verificando una vera catastrofe politica e umanitaria nel Timor orientale, ex colonia portoghese occupata nel 1975 dall'Indonesia, sul cui futuro erano incominciati, lo scorso anno, negoziati tra l'Indonesia ed il Portogallo presso l'ONU;

che l'Unione europea ha preso posizione con una risoluzione in data 15 aprile 1999 e con una dichiarazione durante un incontro dei quindici a Lussemburgo in data 23 aprile;

che il 6 aprile 1999 membri di una delle milizie pro-indonesiane hanno attaccato 2.000 civili disarmati, con conseguenti 57 morti;

che l'Indonesia ha deciso di inviare un nuovo contingente militare nel territorio, con il pretesto di voler evitare disordini e continuando ad appoggiare le milizie pro-indonesiane;

che i recenti avvenimenti rischiano di compromettere gravemente il processo di pace, con una probabile nuova guerra civile in un territorio dove già un terzo della popolazione è stato ucciso dal 1975 ad oggi;

che il vescovo CFX Belo, grande protagonista dei negoziati e Premio Nobel per la pace, è stato vittima di minacce da parte delle milizie pro-indonesiane;

che il Portogallo, direttamente interessato alla soluzione del problema, avrà la presidenza dell'Unione fra sei mesi, quindi l'intera questione dovrebbe essere considerata con la massima priorità da tutti i paesi membri,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere riguardo alla gravissima situazione di Timor Est.

(4-15794)

(7 luglio 1999)

Risposta. (*) – L'Italia ha svolto un ruolo attivo nelle azioni volte a risolvere la crisi di Timor Est, azioni che hanno portato, il 30 agosto, allo svolgimento del *referendum* avente per oggetto un'ampia autonomia del territorio sotto la sovranità di Jakarta. Per il suo successo ci si è impegnati sia sul piano bilaterale, sia, soprattutto, nel contesto dell'azione dell'Unione europea e delle Nazioni Unite. Un nostro rappresentante diplomatico era presente a Dili nei giorni della consultazione e ha svolto funzioni di osservatore, dando atto alle autorità indonesiane del corretto andamento del *referendum.*

Il successivo precipitare della violenza, che contraddiceva l'espressione di una volontà manifestata in maniera libera e democratica – 98,5 per cento l'affluenza, 78,5 per cento i favorevoli all'indipendenza – ha spinto l'Italia a rivolgersi alle autorità indonesiane, sia civili che militari, invitandole a svolgere ogni possibile azione per porre fine ai disordini e alla violenza e a dare il proprio assenso all'espansione dei compiti dell'Unamet (la missione delle Nazioni Unite a Timor Est) e alla trasformazione delle finalità stesse della missione in vere e proprie operazioni di *peace keeping.*

Tali nostre posizioni sono state portate a conoscenza del Governo indonesiano tramite una lettera del ministro Dini al suo omologo indonesiano Alatas e opportuni passi diplomatici svolti sia a Roma, convocando questo ambasciatore indonesiano, sia a Jakarta. Sul piano operativo è stato anche disposto il rientro immediato in sede del nostro ambasciatore a Jakarta, in missione a Roma per la recente Conferenza degli ambasciatori.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Di fronte alle reticenze indonesiane e al proseguimento della violenza a Timor, il nostro paese ha dato il suo contributo alla predisposizione, in ambito dell'Unione europea, di un articolato pacchetto di misure con l'obiettivo di esercitare sulle autorità indonesiane l'opportuna pressione e favorire l'accettazione delle forza di pace internazionale.

Il 12 settembre scorso, l'Indonesia ha manifestato la sua disponibilità ad accettare l'invio di una forza di pace delle Nazioni Unite a Timor Est. Tale apertura viene valutata dal Governo italiano come uno sviluppo di decisiva importanza nella prospettiva di riportare la normalità in quel paese.

Di fronte alla svolta intervenuta il 12 settembre nell'atteggiamento indonesiano, il Consiglio affari generali dell'Unione europea, nella riunione di lunedì 13, ha imposto, per un periodo di quattro mesi, l'*embargo* alle esportazioni di armi, munizioni ed attrezzature militari, nonchè il bando alla fornitura di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna o per il terrorismo, e la sospensione della cooperazione militare bilaterale. Alla luce degli sviluppi della situazione, l'Unione deciderà per l'eventuale estensione dell'*embargo.*

Occorre comunque ricordare che l'Italia non ha in corso con l'Indonesia alcuna esportazione di materiale bellico.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 15 settembre ha approvato la risoluzione n. 264 che autorizza il dispiegamento di una forza multinazionale a Timor Est. Il testo, che fa riferimento al capitolo 7 della Carta dell'ONU, attribuisce alla forza il mandato di restaurare la pace e la sicurezza nel territorio, di proteggere la missione di osservatori Unamet, di facilitare il lavoro delle organizzazioni umanitarie e di adottare ogni misura idonea ad attuare tali compiti.

All'azione della forza di pace, in via di costituzione, da parte italiana si intende contribuire con uomini e mezzi: a tale scopo si stanno avviando gli opportuni contatti con le Nazioni Unite e con gli altri paesi interessati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MARTELLI

(22 settembre 1999)

MEDURI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da oltre 15 giorni, tra la generale indifferenza di tutte le pubbliche istituzioni, a Reggio Calabria, davanti al portone d'ingresso della prefettura, il giovane invalido Pasquale Gallo, incatenato, proclama e reclama il suo diritto d'invalido ad ottenere un lavoro;

che negli anni scorsi il Gallo e, come lui, tanti altri invalidi veri sono stati costretti a vedere centinaia di falsi invalidi chiamati direttamente ad occupare posti più o meno importanti negli organici di moltissimi pubblici uffici;

che a quei posti venivano chiamati solo coloro che godevano di forti protezioni politiche e sindacali e che, a quel che se ne sa, molti diventavano invalidi solo a condizione del possesso di una o più tessere di partiti di regime o di sindacati della triplice;

che tutto ciò è avvenuto «in barba» ad ogni legge morale e ad ogni norma scritta e a danno dei veri invalidi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro abbia o meno avviato un'indagine per conoscere la reale situazione esistente a Reggio Calabria e più specificatamente quali e quanti posti di uffici pubblici siano riservati agli invalidi, quanti invalidi prestino già servizio e se abbia avviato accertamenti per sapere quanti degli «invalidi» in servizio a Reggio Calabria siano veri e quanti, invece, siano falsi;

se risulti al Ministro di grazia e giustizia che la magistratura di Reggio Calabria, anche alla luce della protesta sofferta e vibrante di Pasquale Gallo, abbia aperto o meno delle indagini per accertare e localizzare la presenza dei falsi invalidi, assunti in quanto tali, nei pubblici uffici di Reggio Calabria.

(4-06231)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

In relazione alle richieste formulate nell'atto richiamato in oggetto si comunica che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni.

In merito alla richiesta di accertamento di reale invalidità degli assunti nelle pubbliche amministrazioni si fa presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 1995 era stata istituita una commissione interministeriale con il compito di verificare, mediante una indagine a campione, in considerazione della vastità del campo d'azione, l'entità del fenomeno relativo alle assunzioni dirette e/o numeriche di pubblici dipendenti appartenenti alla categoria degli invalidi civili ed alle eventuali irregolarità nello stesso tempo emergenti.

La commissione aveva terminato i suoi lavori il 31 ottobre 1996, illustrati in una relazione conclusiva – costituita da tre sezioni, di cui una con dati statistici di notevole e compiuta lettura –, che offriva un quadro complessivo della situazione accertata sul piano nazionale con riguardo anche alla normativa che regolava la materia e con qualche riferimento alla legislazione comunitaria.

Tali atti sono stati, a suo tempo, inviati a tutti gli organi di Governo ed alle maggiori istituzioni di rilievo costituzionale, compreso naturalmente il Parlamento.

Dagli atti, infine, emergevano dati estremamente indicativi onde fornire al Governo il necessario quadro di riferimento per operare, attra-

verso idonei strumenti normativi, anche al fine di impedire il possibile ripetersi di comportamenti irregolari od illegittimi.

In seguito ai risultati dell'indagine è stato predisposto dal Governo ed approvato dal Parlamento il comma 257 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1996, n. 662, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; inoltre si comunica che è ancora in corso l'indagine, ad opera del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente la legittimità delle procedure relative alle provvidenze economiche che tale categoria percepisce.

Da elementi acquisiti dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale – direzione provinciale di Reggio Calabria è emerso quanto segue:

gli enti pubblici hanno l'obbligo di trasmettere annualmente alla direzione provinciale del lavoro le denunce del personale sia valido che appartenente alle categorie protette, occupato presso ogni amministrazione;

da dette denunce, che relativamente al 1996 sono pervenute in numero di 20, si rileva che i posti occupati dagli appartenenti alla categoria degli invalidi civili sono 195, quelli scoperti risultano in numero di 64; tali vacanze sono state debitamente notificate agli enti interessati i quali sono stati anche invitati a inoltrare alla citata direzione le richieste d'assunzione;

relativamente all'anno 1997, da soddisfare con le graduatorie al 31 dicembre 1996, erano pervenute 2 richieste: la prima, in data 7 marzo 1997, dal comune di Oppido Mamertina relativa all'assunzione di un lavoratore con la qualifica di netturbino, appartenente alla categoria degli invalidi civili; la seconda, in data 26 maggio 1997, dalla presidenza del consiglio regionale della Calabria e riguardava:

5 posti con la qualifica di esecutore-dattilografo, di cui nessuno riservato agli invalidi civili;

4 posti di operatore tecnico di cui uno riservato agli invalidi civili;

17 posti di ausiliario di cui 2 riservati agli invalidi civili;

3 posti di addetto alle pulizie di cui uno riservato agli invalidi civili.

Relativamente al 1998 sono pervenute da parte degli enti pubblici 28 denunce dalle quali si rileva che i posti occupati dagli appartenenti alla categoria degli invalidi civili sono 185, quelli scoperti risultano in numero di 60. Tali vacanze sono state debitamente notificate agli enti interessati che sono stati anche invitati a inoltrare alla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria le relative richieste di assunzione.

Nell'arco dell'anno 1998, da evadere con le graduatorie al 31 dicembre 1997, sono pervenute 2 richieste. La prima, in data 28 gennaio 1998, dal comune di Reggio Calabria, relativa all'assunzione di un lavoratore con la qualifica di autista patente C, appartenente alla categoria degli orfani e vedove; la seconda, in data 9 ottobre 1998, dal comune di Villa San Giovanni, riguardante l'assunzione di un lavoratore con la

qualifica di autista patente DK. I lavoratori avviati con suddette richieste risultano assunti rispettivamente in data 1° luglio 1998 e 15 febbraio 1999.

Per quanto riguarda le 3 richieste presentate nell'anno 1997, precisamente dal comune di Oppido Mamertina per una unità, dal consiglio regionale inerente l'assunzione di 29 unità e dal comune di Reggio Calabria per 15 unità, si precisa che hanno consentito l'avviamento al lavoro di 11 invalidi civili, per alcuni dei quali è ancora in corso la procedura di assunzione da parte degli enti interessati.

I tempi di ciascuna assunzione per gli invalidi civili risultano, infatti, spesso molto lunghi, poiché si deve procedere all'avviamento senza entrare nel merito della patologia del lavoratore, a meno che, a suo tempo, nella certificazione rilasciata dall'ASL lo stesso sia stato escluso dal collocamento per determinate mansioni; quanto sopra rallenta fortemente i tempi di avviamento al lavoro per le innumerevoli sostituzioni che si è costretti ad effettuare.

Il signor Pasquale Gallo, con riduzione della capacità lavorativa del 75 per cento, in quanto affetto da «insufficienza statico dinamica in esito a PAA emisoma Dx con accorciamento arto inferiore anchilosi spalla dx», nella graduatoria al 31 dicembre 1996, occupava il posto 23*bis* con la qualifica di impiegato d'ordine; lo stesso aveva presentato richiesta di inserimento in graduatoria, per la prima volta, in data 30 gennaio 1995.

L'ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria con nota protocollo n. 52831 del 14 dicembre 1998, ha segnalato al comune di Reggio Calabria il nominativo del signor Pasquale Gallo affinchè venisse sottoposto a selezione per l'assunzione in qualità di operatore ecologico – terza qualifica funzionale. In data 17 febbraio 1999 l'ente interessato, con nota protocollo n. 555, inviata al citato ufficio, ha fatto presente che il signor Gallo, sottoposto a prova selettiva, è stato ritenuto idoneo alle suddette mansioni e successivamente in data 14 luglio 1999 ha comunicato che a decorrere dal 12 luglio 1999 lo stesso aveva assunto effettivo servizio.

A seguito delle denunce presentate dal signor Gallo la procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi ha fatto presente che ha instaurato due procedimenti, dei quali uno, a carico di 7 imputati, si trova in fase dibattimentale dinanzi al locale tribunale, la cui prossima udienza è stata fissata per il 16 dicembre 1999, e l'altro è stato trasmesso in data 3 novembre 1998 al giudice dell'udienza preliminare di Palmi con richiesta di rinvio a giudizio per 6 indagati e di archiviazione per i rimanenti 4.

Anche la procura distrettuale di Reggio Calabria si avvale delle dichiarazioni del signor Gallo in procedimenti penali riguardanti la città di Gioia Tauro.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(22 settembre 1999)

OCCHIPINTI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel mese di dicembre 1997 l'Enichem-Partecipazioni ha ceduto l'azienda Ibla spa ad un gruppo di imprenditori privati associatisi nell'Iblachem;

che la cessione, che sarebbe avvenuta ad un prezzo simbolico di poche centinaia di milioni, ha di fatto dimezzato il numero dei lavoratori occupati nella fabbrica, appena 25 a fronte dei 52 precedenti;

che, nonostante le condizioni incredibilmente vantaggiose offerte agli acquirenti, l'azienda continua a vivere una situazione di precarietà permanente e di incertezza perfino sul normale proseguimento dell'attività produttiva a causa di ritardi, comportamenti equivoci e inadempienze da parte dell'Iblachem che ancora oggi creano gravi tensioni;

che l'Ibla spa, azienda operante nel campo della detergenza, acquisita dall'Enichem nel 1982, in 15 anni di gestione non era mai entrata pienamente in produzione facendo registrare un fatturato di gran lunga inferiore alle capacità tecniche dell'impianto anche in conseguenza di una commercializzazione assolutamente carente;

che, secondo quanto risulta da numerosi articoli di stampa e da documenti che sarebbero stati più volte all'attenzione della magistratura, l'azienda, fondata nel 1977 dalla Fade spa (Fabbrica detersivi), società sorta per iniziativa di un imprenditore privato, Francesco Antoci, che ne era socio di maggioranza ed amministratore unico, sarebbe incorsa in una serie di vicende che, se confermate, chiamerebbero in causa direttamente e pesantemente le responsabilità dell'ENI; in estrema sintesi, si possono così ricostruire: il piano industriale, scaturito da un'indagine di mercato che riscontrava il successo dell'impresa progettata dal privato, fu giudicato talmente positivo e interessante che l'ENI si offrì quale *partner* finanziario attraverso la propria consociata Indeni che partecipò nella misura del 49 per cento; prima che l'Indeni versasse materialmente questa quota trascorsero due anni durante i quali l'Enichem, allora presieduta da Lorenzo Necci, acquistò (pare ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore reale) la Liquichimica di Augusta, produttrice di materie prime per la detergenza, ed allora in gravi difficoltà finanziarie; è presumibile che le grandi aziende della detergenza avessero subito dopo deciso di acquistare le materie prime dalla Liquichimica, visto che in brevissimo tempo questa passò, già nel 1981, da un *deficit* di 50 miliardi ad un attivo di 65 miliardi; nella stessa misura è non solo presu-

mibile, ma anche molto probabile, che questo risultato fosse da mettere in relazione al comportamento tenuto dall'Indeni, allora presieduta da Antonio Sernia, nel suo ruolo di socio di minoranza, quale *partner* finanziario, della Fade; in tale comportamento, risoltosi nell'estromissione del privato dalla società al fine di impedire che l'azienda entrando in produzione potesse guadagnarsi segmenti di mercato soprattutto in Sicilia e nel Meridione d'Italia, si possono ravvisare gravissime illegalità che l'imprenditore privato Francesco Antoci ha più volte pubblicamente sostenuto – senza essere smentito – di avere meticolosamente ed inconfutabilmente documentato, anche in numerosi esposti alla magistratura, senza essere mai riuscito ad ottenere l'apertura di un processo né essere interrogato da un magistrato;

che la società dell'ENI, per suo stesso statuto, non avrebbe mai potuto gestire un'azienda che producesse prodotti finiti; se l'ha fatto, peraltro attraverso una serie di atti nei quali, così come documentato dagli esposti del privato, sarebbero ravvisabili estremi di reato in quanto l'Enichem attraverso l'Indeni si sarebbe appropriata indebitamente della Fade spa, la vicenda merita un approfondito accertamento che faccia piena luce a tutela della legalità, come da ulteriore esposto n. 867 del 24 marzo 1998 depositato presso la Commissione antimafia a firma del signor Francesco Antoci;

che la discutibile archiviazione, da parte degli uffici giudiziari di Ragusa competenti per territorio, delle inchieste scaturite dagli esposti presentati dal fondatore della Fade, con la motivazione che si sarebbe trattato di una normale regolazione di interessi tra lo stesso e l'Indeni rilevante solo in sede di giurisdizione civile, ha comportato la denuncia contro alcuni magistrati da parte dello stesso imprenditore che ha investito uffici delle procure di Catania, Messina e Reggio Calabria;

che, nonostante le accuse fossero molto circostanziate, gli esposti non hanno avuto alcun esito e uno di essi è stato incredibilmente archiviato come esposto anonimo contro ignoti nonostante fosse regolarmente firmato dal suo autore ed indicasse nomi, cognomi e circostanze relative a tutti i passaggi della vicenda la cui ricostruzione peraltro è semplice e chiara, così come risulta da oltre un centinaio di documenti allegati dall'esponente;

che l'eccezionale gravità dei fatti impone un intervento urgente in una duplice direzione: fare chiarezza accertando i fatti e le eventuali responsabilità; salvare un'azienda che, fondata da un privato, gli sarebbe stata «scippata» da una società dello Stato al solo fine di bloccarne la produzione e, dopo 15 anni di gestione passiva che ha bruciato centinaia di miliardi, sarebbe stata regalata, appena nei mesi scorsi, per appena 500 milioni, nonostante avesse scorte in magazzino per diversi miliardi, ad un gruppo di privati che, portato ad appena 25 l'organico dei lavoratori da 300 che erano nell'originario piano industriale del fondatore, starebbe violando anche gli impegni più elementari assunti nell'accordo di acquisto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative urgenti si intenda assumere per fare piena luce su tutti i fatti esposti ed accertare le relative responsabilità;

se non si ritenga opportuno disporre un'ispezione urgente in tutti gli uffici giudiziari che nel tempo si sono occupati della vicenda;

quali provvedimenti si ritenga di adottare per impedire la chiusura dell'Ibla spa.

(4-10835)

(7 maggio 1998)

Risposta. – A seguito della pubblicazione dell'interrogazione in oggetto sono state richieste dalle competenti articolazioni ministeriali informazioni in merito alla vicenda.

Dalle notizie acquisite dagli uffici giudiziari è emerso quanto segue.

La procura generale della Repubblica di Catania con nota del 10 agosto 1998 ha preliminarmente sottolineato che si tratta delle complesse relazioni industriali e societarie relative alla realizzazione di una industria per la produzione di detersivi, la Fade spa fondata da Francesco Antoci il quale, non disponendo delle risorse finanziarie che l'impresa richiedeva, raggiunse accordi societari con l'ENI e società collegate, con le quali però ben presto entrò in contenzioso.

In queste vicende, di natura squisitamente civile (fu firmata anche una transazione) l'Antoci ritenne di evidenziare risvolti di natura penale, che furono ampiamente valutati dalla competente autorità giudiziaria, nel provvedimento di archiviazione del giudice istruttore di Ragusa del 14 dicembre 1985, su conforme richiesta del pubblico ministero.

I fatti furono successivamente oggetto di esame da parte della stessa procura generale di Catania, a seguito di istanze presentate nell'interesse dell'Antoci dai suoi avvocati, con le quali veniva richiesta, tra l'altro, la riapertura dell'istruttoria, *ex* articolo 402 del codice di procedura penale del 1930.

La procura generale, esaminati i procedimenti sopra accennati (la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e il decreto del giudice istruttore), e valutate le doglianze dei difensori dell'Antoci, con decreto del 16 luglio 1991 ritenne che non ricorressero le condizioni per la riapertura delle indagini *ex* articolo 414 del codice di procedura penale (in applicazione dell'articolo 242 delle norme transitorie del codice di procedura penale).

Con successivi esposti e denunce, inoltrati a diverse autorità giudiziarie, l'Antoci sostanzialmente ripropose in seguito le vicende e gli argomenti a sostegno della sua tesi, dando l'avvio ad una serie di procedimenti penali che si sono tutti conclusi con provvedimenti di archiviazione.

In particolare la procura generale di Catania ha precisato che risultano i seguenti procedimenti penali, tutti archiviati con decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ragusa:

1) n. 1521/93 mod. 21, archiviato in data 29 marzo 1995 (vi sono confluiti i nn. 85/93 mod. 44);

2) n. 187/95 mod. 44, archiviato in data 15 aprile 1996 (vi confluisce il n. 203/95 mod. 44);

3) n. 373/96 mod. 21, archiviato in data 29 maggio 1996;

4) n. 946/96 mod. 21, archiviato in data 9 aprile 1997;

5) n. 911/97 mod. 21, archiviato in data 3 giugno 1997.

Sottolinea in conclusione in tale nota il predetto ufficio che si tratta di provvedimenti resi da quella autorità giudiziaria sulla base di cospicua produzione documentale, in relazione ai quali non sono emersi elementi per dubitare del regolare corso di giustizia.

Da parte della competente articolazione ministeriale è stato quindi evidenziato come, allo stato, non fosse ravvisabile alcuna delle ipotesi che, in deroga al principio di insindacabilità in sede amministrativa dell'attività giurisdizionale, consentono valutazioni sotto il profilo disciplinare (come ad esempio l'ab-normità dell'atto, la macroscopica violazione di legge e l'errore nell'assunzione di fatti determinata da negligenza inescusabile oppure attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia).

A sua volta la procura generale della Repubblica di Messina, con nota del 22 settembre 1998, ha rappresentato che a seguito di esposti dell'Antoci nei confronti di magistrati di Ragusa furono iscritti diversi procedimenti presso la procura della Repubblica del tribunale di quella città, tre dei quali risultavano definiti con decreti di archiviazione emessi dal giudice per le indagini preliminari su conforme richiesta del pubblico ministero, mentre un quarto era ancora pendente.

Dalla motivazione dei provvedimenti di archiviazione emerge in particolare che l'Antoci nelle denunce non riferiva fatti specifici atti ad avvalorare sospetti sull'operato dei magistrati, ma riproponeva sostanzialmente censure sui provvedimenti delle autorità giudiziarie.

La procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, con riferimento ad un'ulteriore denuncia dell'Antoci, con nota del 6 febbraio 1999, ha fatto presente che la procura presso il tribunale di quella città aveva comunicato di avere a suo tempo provveduto ad iscrivere al n. 2315/94 RG Mod.45 (atti non costituenti reato) un fascicolo avente ad oggetto «Atti relativi alle dichiarazioni rese da Antoci Francesco».

Il predetto fascicolo, all'esito delle indagini curate dalla polizia giudiziaria, era stato archiviato con provvedimento del 10 novembre 1995.

Successivamente alle note sopra accennate, a seguito della memoria dell'Antoci del 5 maggio 1999 inviata all'attenzione dello scrivente nella quale tra l'altro si sottolineava che i fatti erano all'esame della Direzione distrettuale antimafia di Catania, sono state richieste ulteriori informazioni compatibilmente con il segreto investigativo.

Dalle notizie acquisite tramite la competente articolazione ministeriale dalla procura generale di Catania è emerso quanto segue.

La procura distrettuale della Repubblica di Catania, con riferimento ad un'ulteriore denuncia dell'Antoci, con nota del 6 febbraio 1999 ha trasmesso gli atti alla procura della Repubblica di Messina, poiché oggetto delle doglianze era, ancora una volta, anche l'operato dei magistrati in servizio presso il tribunale di Ragusa.

Il pubblico ministero della procura di Messina delegato alle indagini, con missiva dell'8 marzo 1999, ha però restituito gli atti alla procura distrettuale di Catania, non ravvisando alcuna ipotesi di connessione tra i reati ipotizzabili con riferimento alla vicenda Fade e quelli di cui alla denuncia dell'Antoci contro i magistrati e ritenendo conseguentemente la propria competenza limitatamente a quest'ultimi.

È emerso ancora che la procura distrettuale, ricevuti gli atti, in data 19 marzo 1999 aveva formato un fascicolo di atti non costituenti reato (n. 735/99). Tale fascicolo era stato poi riunito, in data 31 marzo 1999, ad altro analogo fascicolo (n. 537/99), iscritto in precedenza sempre tra gli atti non costituenti reato, relativo ad una nota a firma della S.V. nonché ad un esposto redatto dall'Antoci.

In data 19 giugno infine la procura distrettuale di Catania, ritenendo che, comunque, i reati ipotizzabili non fossero di sua competenza, in quanto i fatti si erano svolti al di fuori del territorio del circondario di Catania e prevalentemente nel territorio di Ragusa, e non rientravano nel novero di quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ha rimesso, per competenza territoriale, il fascicolo alla procura di Ragusa.

Il procuratore generale di Catania ha assicurato che svolgerà ogni idonea iniziativa per sollecitare il completamento delle indagini.

Si può assicurare che la vicenda è all'attenzione dei competenti uffici ministeriali e ci si riservano conclusive valutazioni all'esito dei procedimenti penali pendenti.

Per completezza si precisa che da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo non sono pervenuti elementi con riferimento in particolare all'ultimo quesito.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(21 settembre 1999)

PEDRIZZI, BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che, come reso noto dagli organi di informazione, la Cina si presenta ancora come un paese che pratica violenze e repressioni sia fisiche che psichiche;

che, di recente («Il Messaggero» del 5 gennaio 1999, pagina 15), l'agenzia vaticana «Fides» ha denunciato intollerabili vicende di perse-

cuzioni e violente pressioni psico-fisiche a cui sono costantemente sottoposti i cattolici fedeli al Papa in Cina, che da alcuni anni il governo provinciale dell'Hebei ha stabilito a Xushui una unità speciale per «cambiare il pensiero dei sacerdoti» e, di fatto, tutti i preti delle comunità «sotterranee» arrestati nell'Hebei vengono (prima o poi) portati a Xushui;

che l'agenzia «Fides», in un dettagliato dispaccio sulla situazione di padre Li Qinghua, 31 anni, detenuto nella contea di Xushui, riferisce che questi è stato sottoposto ad «una serie di interrogatori e torture fisiche e psicologiche ad opera di una unità speciale formata da uomini e donne; il personale femminile è costituito da prostitute che cercano in tutti modi di avere rapporti intimi con il sacerdote ed una videocamera dentro la prigione filma quanto accade per accumulare materiale da usare per ricattare il sacerdote, facendogli confessare i suoi rapporti con altri preti della Chiesa e costringendolo ad iscriversi all'Associazione patriottica» («Il Messaggero» del 5 gennaio 1999, pagina 15), che è una formazione filogovernativa;

che tale testimonianza è al pari di quella di altri preti che hanno subito la medesima prigionia, i quali hanno dichiarato di aver subito pressioni costanti, ricevendo continue visite da parte delle ragazze del cosiddetto «personale femminile» che tentavano di avere rapporti sessuali; se si era lenti a respingerle – raccontano le testimonianze – la foto, presa attraverso la videocamera, dava l'idea di avvenuti rapporti intimi; i preti che resistono vengono poi mandati nei «lager per la rieducazione attraverso il lavoro» o rimandati alla stazione di polizia che li aveva arrestati;

che, come appunto ricorda l'agenzia del Dicastero vaticano per le missioni, la strategia di distruggere la moralità dei sacerdoti non è nuova in Cina, in quanto già durante la rivoluzione culturale preti e suore erano obbligati a convivere e sposarsi;

che la vicenda denunciata da «Fides» non è l'unica che riguarda persecuzioni contro cattolici fedeli al Papa, soprattutto se si considera che in Cina esistono ben dieci milioni di cattolici, di cui quattro appartengono alla «Chiesa patriottica», controllata dal governo e senza rapporti con il Vaticano e i restanti sei milioni alla «Chiesa clandestina» vicina al Papa;

che, tra l'altro, la Cina è attualmente lo Stato detentore del primato delle esecuzioni visto che oltre il 90 per cento delle esecuzioni capitali che ogni giorno sono comminate sul pianeta si consumano sul territorio della Repubblica popolare;

che da ciò si evince l'urgenza che i paesi sviluppati, e principalmente l'Italia (sede del Vaticano), intervengano al fine di definire un equilibrio tra la politica commerciale verso il mercato cinese e la doverosa difesa dei diritti umani, la cui violazione in Cina ha subito, soprattutto in questi ultimi tempi, una pesante recrudescenza;

che l'insieme di queste vicende avrebbe dovuto – ad avviso degli interroganti – indurre a cogliere l'occasione della prima missione politi-

ca italiana del 1999 a Pechino, capeggiata dal sindaco di Roma con a seguito una delegazione dell'ACEA e di 40 imprenditori romani, per protestare contro questa situazione;

che non si ha notizia che lo stesso sindaco Rutelli, gli assessori capitolini, i partiti e i soliti movimenti che partecipano alle marce «buoniste» contro la violenza e le repressioni sia fisiche che ideologiche, e tantomeno il nostro Governo, abbiano fatto passi diplomatici nei confronti delle rappresentanze cinesi per porre fine alla persecuzione dei «fedeli del Papa»;

che non è chiaro per quali ragioni sia calato il silenzio assoluto sugli orrori del governo comunista della Repubblica popolare cinese, mentre, al contrario, ogni occasione è propizia per orchestrare campagne pubblicitarie contro le esecuzioni capitali inflitte negli Stati Uniti,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire a difesa dei diritti umani, tra cui quello fondamentale della libera scelta del proprio credo, violati e calpestati dal Governo comunista cinese, ma, soprattutto, se non si ritenga doveroso denunciare all'opinione pubblica mondiale le suddette crudeli torture e persecuzioni, ponendo termine ad un silenzio dovuto solo al timore di ledere gli interessi economici del nostro paese, e se, infine, non si ritenga necessario ricorrere con urgenza ai competenti organismi e tribunali internazionali.

(4-13704)

(20 gennaio 1999)

Risposta. – Rispondendo agli onorevoli interroganti si fa innanzitutto presente che la situazione del rispetto dei diritti umani in Cina è seguita dall'Italia con particolare attenzione. La nostra azione si articola su due diversi livelli: quello del dialogo e della cooperazione bilaterale e quello dell'azione concreta con i nostri *partner* dell'Unione europea.

A livello bilaterale, la questione dei diritti umani è costantemente evocata negli incontri di alto livello. Il Presidente della Repubblica, nella sua visita ufficiale del giugno 1998 a Pechino, e la scrivente che lo accompagnava per l'occasione, hanno voluto evocare – nel rispetto dei sentimenti di amicizia e di adesione italiana ai valori del dialogo e della comprensione reciproca – una serie di preoccupazioni esistenti nell'opinione pubblica. Anche il sottosegretario Martelli ha avuto occasione di ribadire, al Ministro degli esteri cinese, le posizioni del Governo italiano nel corso di una recente visita lo scorso gennaio.

All'interno dell'Unione europea il dialogo con la Cina in materia di diritti umani è da anni oggetto di un'azione intensa e coordinata. Tale azione ha prodotto nel corso degli ultimi tempi risultati incoraggianti. Nel settembre scorso (5-15 settembre 1998) al termine della visita nella Repubblica popolare cinese dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, signora Mary Robinson, è stato sottoscritto un Memorandum di intesa in materia di cooperazione tecnica e giuridica. In ottobre, il Governo cinese ha firmato il Patto sui diritti civili e politici

dopo avere in precedenza sottoscritto quello sui diritti economici, sociali e culturali. Sempre in ottobre, nell'ambito del dialogo con l'Unione europea, si sono svolti, a Pechino, due seminari tecnici tra esperti dei Quindici ed esperti cinesi, uno incentrato su temi giuridici, l'altro su tematiche femminili. Questi sviluppi sono il frutto dell'evoluzione della posizione europea – alla quale l'Italia ha fortemente contribuito – in seno alla Commissione diritti umani (CDU) delle Nazioni Unite.

Allo stesso tempo l'Unione europea non ha mancato di esprimere al Governo cinese il suo disappunto e la sua preoccupazione per una serie di arresti avvenuti nel dicembre 1998, con un passo a livello di Capi Missione della Troika. Tali sentimenti sono stati ribaditi l'8 ed il 9 febbraio scorsi, nel corso della prevista tornata negoziale del dialogo Unione europea-Cina in materia di diritti umani da parte della Presidenza tedesca.

Il dialogo Unione europea-Cina sui diritti umani riprende a settembre, con l'importante seminario organizzato dalla presidenza finlandese a Rovaniemi in Lapponia (7-8 settembre 1999). Tale seminario `e specificamente dedicato ai problemi delle minoranze e degli aspetti legali dei diritti umani, con particolare attenzione ai problemi della condizione femminile, al quale partecipa funzionari del Ministero degli affari esteri.

Quanto alla cooperazione in campo legale, si ricorda il corso organizzato dall'Università di Tor Vergata di Roma per 30 procuratori cinesi, svoltosi nei mesi scorsi a Roma. Inoltre `e prevista per la fine di settembre una missione di studio dei rappresentanti del sistema penitenziario della provincia di Sichuan in Italia per essere edotti delle ultime attività nel settore della nostra amministrazione penitenziaria. Tale missione darà luogo ad una restituzione di visita da parte di una nostra delegazione del Dipartimento degli affari penitenziari in data ancora da stabilire. È questa una delle prime occasioni in cui i cinesi si sono aperti ad una collaborazione e ad uno scambio di visite in un settore cruciale come quello delle carceri. Lo stesso OHCHR, informato dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo del Ministero degli affari esteri di queste iniziative, ha espresso un vivo interesse per questi primi risultati concreti della proposta di cooperazione.

La questione è quindi costantemente seguita dal Ministero degli affari esteri anche in vista di possibili azioni comuni che l'Unione europea potrebbe decidere di adottare nell'ambito dei competenti organismi internazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

TOIA

(13 settembre 1999)

PIANETTA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che sabato 29 maggio 1999, ad Abuja (Nigeria), ha avuto luogo l'insediamento del presidente Olusgun Obasanjo, primo Presidente democratico del paese, dopo il regime militare condotto dal generale Abdusalami AbubaKar;

che alla cerimonia hanno partecipato il Principe di Galles, il Presidente sudafricano Mandela, il Segretario generale dell'ONU Annan, il Presidente senegalese Diouf ed altri *leader* mondiali;

che è importante che la comunità internazionale dia il suo appoggio e sostegno e si renda presente in questa importantissima e delicata occasione che rappresenta una svolta per il paese africano ed un esempio per l'intero continente,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere in ordine alla possibilità di agevolare questa svolta della democrazia nigeriana.

(4-15795)

(7 luglio 1999)

Risposta. – Il nostro paese ha sempre seguito con attenzione e concreto impegno il processo di democratizzazione avviato un anno prima dal generale Abdusalam Abubakr e completatosi, dopo quindici anni di dittatura militare, con l'insediamento di Olusegun Obasanjo, il 29 maggio scorso. Infatti, insieme ad altri *partner* europei era stata promossa un'azione di incoraggiamento prima attraverso un'attenuazione delle sanzioni imposte dall'Unione nel 1993 contro il regime dittatoriale del generale Abacha e successivamente favorendo la loro definitiva abrogazione nel giugno scorso.

In occasione delle elezioni presidenziali del 27 febbraio l'Italia ha partecipato con 11 unità alla missione europea di 100 osservatori nell'ambito del suo sostegno al processo elettorale e nel dicembre del 1998 il coordinatore per l'Africa di questo Ministero degli affari esteri si era recato in Nigeria dove aveva incontrato tra gli altri Olusegun Obasanjo il cui partito aveva appena ottenuto un notevole successo nelle elezioni locali.

A conferma dell'apprezzamento nei confronti della posizione assunta dal nostro paese lo stesso Obasanjo ha effettuato il 25 e il 26 marzo scorso una visita in Italia nel corso del suo primo periodo europeo dopo la vittoria elettorale che lo aveva portato in Francia, Gran Bretagna, Russia, Germania, Belgio (Commissione europea) e Svizzera (organismi internazionali). In quella occasione egli fu ricevuto dal Presidente della Repubblica e dal Vice Presidente del Consiglio e gli fu espresso l'auspicio di averlo in Italia dopo il suo insediamento in visita ufficiale in data da concordare.

È da sottolineare che il nostro paese intende rafforzare i rapporti con la Nigeria in tutti i campi, in considerazione sia delle dimensioni

del paese nel contesto africano (il secondo nell'Africa sub-sahariana dopo il Sud Africa) che del rilievo delle sue risorse energetiche, nonchè della consolidata presenza che in esso ha l'imprenditoria italiana e la consistenza della collettività nigeriana in Italia, contribuendo anche in modo significativo all'impegno della comunità internazionale per sostenere la ricostruzione istituzionale e le condizioni necessarie allo sviluppo del paese.

Sono in corso anche trattative per accordi sulla promozione e la protezione degli investimenti e sulla riammissione degli immigrati in posizione irregolare.

Si è inoltre pronti ad incoraggiare ulteriormente il ruolo di stabilità che la Nigeria svolge in Africa occidentale e più in generale in tutto il continente africano in una fase in cui nuove *leadership* stanno fornendo un contributo determinante alla soluzione dei numerosi conflitti accentuatisi nell'ultimo anno, come del resto emerso al recente Vertice dell'OUA di Algeri ove il presidente Obasanjo ha avuto un ruolo di primo piano tra i Grandi del Continente.

Data quindi la grande rilevanza che l'Italia annette ai rapporti con la Nigeria, scambi di visite ad alto livello sono certamente nelle intenzioni del Governo italiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(20 settembre 1999)

PORCARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'Italia, il primo paese in Europa, ha accolto il Presidente della Repubblica ismalica dell'Iran, Mohammed Katami;

che Katami è stato ricevuto dalle più alte autorità dello Stato italiano, le quali hanno giudicato positivamente la politica di riforme del Presidente iraniano;

che questa politica di riforme è oggetto di una dura opposizione in Iran e ancora non assicura il pieno rispetto dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne e delle minoranze etniche e religiose;

che i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno ufficialmente invitato il presidente Katami ad impegnarsi contro l'attuazione della pena di morte e quindi anche, in maniera inequivocabile, per il rispetto dei diritti umani;

che in Iran nell'aprile 1999, con l'accusa di spionaggio, sono stati arrestati e condannati a morte 13 ebrei cittadini iraniani, funzionari della Comunità ebraica del luogo, assegnati a mansioni rituali correnti ed all'insegnamento;

che a Roma il 16 giugno, in seguito all'arresto dei 13 ebrei, si è svolta una manifestazione davanti all'ambasciata dell'Iran con la parteci-

pazione dei Presidenti dell'UCEI, Amos Luzzatto, e del Presidente della Comunità ebraica di Roma, Sandro di Castro;

che i rappresentanti della Comnità ebraica hanno chiesto di essere ricevuti dall'ambasciatore iraniano il quale non solo ha negato la possibilità di un incontro ma anche l'eventualità di ricevere una lettera civilmente formulata;

che, quindi, l'atteggiamento dell'ambasciatore iraniano è risultato evidentemente offensivo nei confronti dei rappresentanti della Comunità ebraica nella loro stessa qualità di cittadini italiani;

che l'arresto dei 13 ebrei iraniani sembra rispondere ad un coinvolgimento strumentale di minoranze etniche o religiose in conflitti interni con pericolose applicazioni arbitrarie e con insinuazioni di reati,

si chiede di sapere quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere il Governo italiano presso le autorità e la rappresentanza diplomatica iraniani circa l'arresto e la condanna alla pena di morte dei 13 ebrei cittadini iraniani.

Inoltre, si chiede di sapere se il Governo italiano intenda attivarsi presso i paesi dell'Unione europea (anche alla luce della risoluzione contro la pena di morte approvata dalla Commissione per i diritti umani) affinché assuma una ferma posizione comune di condanna contro questi arresti e le condanne a morte, e per il rispetto dei diritti umani e civili così come pomposamente annunziato dal presidente Katami nell'illustrazione, anche in Italia, della sua politica di riforme.

(4-15830)

(13 luglio 1999)

Risposta. – L'Italia ha seguito con grande attenzione la vicenda dei tredici iraniani di religione ebraica arrestati dalle autorità di Teheran per sospette attività di spionaggio a favore di Israele.

Appena venuti a conoscenza della notizia dell'arresto, si è pertanto provveduto a svolgere un passo nei confronti dell'ambasciatore dell'Iran a Roma, al fine di acquisire maggiori elementi in merito alla delicata vicenda, esprimendo la viva aspettativa dell'Italia che il caso sia trattato dalle autorità iraniane con la massima trasparenza. In tale occasione l'ambasciatore iraniano ha preso attenta nota delle valutazioni e delle preoccupazioni suscitate dalla vicenda in Italia, assicurando che gli arresti non erano riconducibili a motivazioni di ordine religioso (con i tredici cittadini iraniani di religione ebraica ne sono stati arrestati altri di credo islamico), e che la magistratura iraniana avrebbe agito rispettando tutte le garanzie di equità e giustizia.

A fronte delle sollecitazioni provenienti da varie parti, comprese le autorità israeliane, si è inoltre provveduto ad interpellare direttamente le più alte istanze iraniane, sensibilizzandole sulla necessità di evitare ogni azione discriminatoria nei confronti delle minoranze religiose del paese.

L'Italia non ha inoltre mancato di sensibilizzare gli altri *partner* europei sulla necessità di compiere passi discreti, ma efficaci, sulle

autorità iraniane sotto forma di un'apposita *demarche* della «Troika» degli ambasciatori dell'Unione europea, svoltasi il 7 luglio scorso presso il Ministero degli esteri di Teheran, nella speranza che essa, come già altre volte in passato in analoghe circostanze vertenti sui diritti umani e sulla tutela delle minoranze, possa contribuire a risolvere la questione. In tale occasione, le assicurazioni fornite da parte delle autorità del Ministero degli esteri iraniano sono state analoghe a quelle già in precedenza fornite dall'ambasciatore iraniano in Italia.

L'Italia dunque continuerà a seguire con attenzione la vicenda e si adopererà attivamente per tentare di addivenire ad una positiva soluzione del caso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(27 settembre 1999)

PIZZINATO, SQUARCIALUPI, PIATTI, PILONI, DUVA, ELIA, BERNASCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'Ente Triennale di Milano, legittimamente costituito e nella pienezza dei poteri, nella seduta del 14 aprile 1999, ha proceduto alla designazione elettiva di Pierantonio Bertè a presidente con sette voti a favore ed una scheda bianca;

che il decreto di nomina di Pierantonio Bertè da parte del Presidente del Consiglio dei ministri è un atto dovuto ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge n. 137 del 1990;

che l'Ente Autonomo Triennale di Milano è nel pieno delle sue attività e non può operare senza rappresentante legale e senza il titolare di quei poteri che sono esclusivi del Presidente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e comma 4 della legge n. 137 del 1990,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali non si sia ancora firmato il decreto di nomina del dottor Pierantonio Bertè a presidente della Triennale di Milano;

se corrisponda al vero che il sindaco di Milano, con iniziativa impropria, abbia richiesto al Presidente del Consiglio di non formalizzare una elezione correttamente fatta dal consiglio di amministrazione della Triennale.

(4-15436)

(1° giugno 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, relativa alla nomina del dottor Pierantonio Bertè a presidente della «Triennale di Milano», si fa presente quanto segue.

Il dottor Bertè è stato nominato presidente dell'ente autonomo «La Triennale di Milano« con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 giugno 1999.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota del 30 aprile 1999, con la quale il direttore generale dell'ente aveva comunicato che, in data 12 gennaio 1999, il dottor Alfredo De Marzio aveva rassegnato le proprie dimissioni da presidente dell'ente. Con la medesima nota è stato, inoltre, comunicato che in data 14 aprile 1999 il consiglio di amministrazione dell'ente aveva proceduto all'elezione, ai fini della nomina alla carica di presidente, in sostituzione del dimissionario dottor De Marzio, del dottor Pierantonio Bertè, già membro del consiglio di amministrazione, designato dal comune di Milano.

Si fa presente che con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, l'ente autonomo è trasformato in fondazione.

Pertanto ai sensi dell'articolo 11 del suddetto decreto fino all'operatività degli organi rinnovati restano in carica gli organi dell'ente autonomo «La Triennale di Milano» nella composizione vigente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
BASSANINI

(27 settembre 1999)

PREIONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la recente legge 23 dicembre 1996, n. 662, con espressione chiara e non suscettibile di diverse interpretazioni, ha introdotto per i dipendenti pubblici a tempo pieno il divieto – a pena di decadenza dall'impiego – «di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato...» senza alcuna limitazione o specificazione (articolo 1, comma 60);

che, conseguentemente, la citata norma è applicabile anche se l'«altra» attività ha natura giurisdizionale e viene svolta presso le commissioni tributarie;

che, pur in presenza dell'anzidetta disposizione, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria (organo di autogoverno dei giudici tributari), forse perchè costituito in prevalenza da dipendenti pubblici a tempo pieno, in una sua recente risoluzione – approvata il 18 marzo 1997 – su incompatibilità e decadenza dei giudici tributari, ha affermato che «non dà luogo ad incompatibilità la qualità di dipendente pubblico a tempo pieno»;

che l'indicazione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria potrebbe indurre in errore molti dipendenti pubblici a tempo pieno che sono anche giudici tributari i quali, a loro rischio, potrebbero astenersi dal chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di sua competenza, intendano assumere qualche iniziativa per rimuovere una situazione di incertezza che nuoce alla giustizia e alla pubblica amministrazione.

(4-05506)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

In relazione alle richieste formulate dall'interrogante nell'atto richiamato in oggetto si rappresenta che, per la nomina a giudice tributario, l'appartenenza ad amministrazioni pubbliche costituisce titolo valutabile ai fini della nomina medesima, così come disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e, inoltre, viene riconosciuto al dipendente pubblico, ai fini dell'esercizio delle relative funzioni giurisdizionali, lo *status* di funzionario onorario (Cassazione sezioni unite 17 maggio 1995, n. 5396; sezione IV, 15 febbraio 1985, n. 49).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, formatosi anche con specifico riferimento ai magistrati onorari, il servizio prestato a titolo non professionale, così come previsto dagli articoli 51 e 54 della Costituzione, non è riconducibile nè a un rapporto di lavoro autonomo nè di natura subordinata, con conseguente inapplicabilità delle norme e dei principi concernenti i detti rapporti. Per i motivi esposti, il richiamato comma 60 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 non trova applicazione per i dipendenti pubblici nominati giudici tributari, così come affermato nella circolare n. 3/97 di questo Dipartimento, relativa alla disciplina del tempo parziale e delle incompatibilità

In merito alla richiesta di informare il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, si rappresenta che la citata circolare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 gennaio 1997, inviata agli Uffici di Gabinetto di tutti i Ministeri, ivi compreso quello delle finanze, dove ha sede il Consiglio medesimo – articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(22 settembre 1999)

PREIONI. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e al Ministro della pubblica istruzione.* – Si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle condizioni economiche in cui operano e vivono gran parte dei lavoratori italiani, particolarmente quelli già appartenuti al cosiddetto «ceto medio», a carico dei quali è posto il costo della «solidarietà» con le masse dei «non la-

voratori» stranieri di recente immigrazione; se i Ministri interrogati siano a conoscenza del disagio in cui versano gli insegnanti statali, tra i quali alcuni giungono al punto di manifestare la propria triste situazione con iniziative quale quella descritta nel seguente articolo pubblicato sul quotidiano «La Prealpina» del 27 febbraio 1999:

«Professore appende la busta paga alla porta dell'aula.

OLGIATE COMASCO. – Ha affisso la sua busta paga all'esterno della scuola in cui insegna, il liceo scientifico di Olgiate Comasco, per spiegare ai suoi alunni che, cifre alla mano, lo stipendio che percepisce un milione e 600.000 lire al mese, è diventato 'puramente simboli" e non gli basta a coprire le spese per vivere.

Paolo Maggioni, insegnante di lettere, di ruolo da otto anni, esperto di letteratura medievale e autore di numerosi saggi, assieme alla busta paga ha affisso sulla porta delle scuola e sulle porte delle aule una lunga lettera nella quale, con ironia, racconta il suo caso. 'Il mio stipendio di questo mese è stato di un milione e 597.000 lire, scrive. Ogni mese pago 800.000 lire d'affitto per un bilocale più le spese. Ho un'automobile la cui assicurazione costa 150.000 lire al mese più 29.000 lire di bollo. Poichè continuo a studiare, faccio un pieno circa alla settimana, mangio poco, evito le carni, ma la mia spesa settimanale raramente è inferiore alle 50 mila lire. Va aggiunto il telefono, un ricaricabile. Fatti solo questi conti siamo già a un milione e 729 mila lire. Notate che non ho aggiunto spese mediche nè di vestiario e che lì sopra non c'è traccia alcuna di vita intellettuale».

(4-14376)

(4 marzo 1999)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto ispettivo di cui all'oggetto, e da elementi assunti presso il Ministero della pubblica istruzione, si rappresenta quanto segue.

La protesta del professor Maggioni, docente di italiano e latino presso il liceo scientifico «Terragni» di Olgiate Comasco, si presume sia riferibile alla retribuzione percepita dal docente nel mese di febbraio 1999, nel quale mese, come peraltro avviene per tutti i dipendenti dello Stato, vengono effettuati i conguagli previdenziali e fiscali riferiti al precente anno.

Soltanto in quel mese, infatti, il professor Maggioni, che è inquadrato nella posizione stipendiale prevista per una anzianità di servizio compresa fra i tre e i nove anni, ha percepito la retribuzione di lire 1.600.000

Tuttavia, com'è noto all'onorevole interrogante, il Governo si è adoperato con il massimo impegno affinchè, compatibilmente con l'attuale consistenza di bilancio, potesse essere valorizzata, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto scuola, la funzione docente.

Ed invero, proprio per valorizzare la professionalità acquisita, con particolare riferimento all'attività di insegnamento, l'articolo 22 del contratto collettivo del comparto scuola, recentemente siglato, offre l'opportunità ai docenti di avere riconosciuta la loro crescita professionale. E ciò in relazioine all'esercizio della funzione docente, con la conseguente acquisizione di un trattamento economico accessorio che ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche previste.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(23 settembre 1999)

ROSSI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nel mese di febbraio 1999 66 comuni della provincia di Bergamo hanno ricevuto richiesta, dal Comando della Compagnia della Guardia di finanza di Bergamo 3ª legione, di trasmettere copia delle denunce di inizio attività relative alle ristrutturazioni edilizie;

che la richiesta della Guardia di finanza si riferisce alle denunce presentate sino alla data del 31 dicembre 1998 e non specifica da quale data fornire le denunce presentate, rendendo in tal modo molto ampio il periodo di riferimento;

che già in precedenza, nel mese di febbraio 1998, i comuni della provincia di Bergamo avevano ricevuto medesima richiesta dalla 3ª legione della Guardia di finanza di Bergamo, oggetto di interrogazione parlamentare n. 4-10014 dello scrivente, che ha ricevuto risposta l'8 ottobre 1998;

considerato:

che il personale dei comuni in genere già non è sufficiente per lo svolgimento dei compiti istituzionali a loro affidati, in quanto le restrizioni ed i tagli di risorse finanziarie agli enti locali degli ultimi anni non hanno consentito l'ampliamento degli organici;

che la richiesta della Guardia di finanza, se evasa, costringerebbe il fermo totale dell'attività ordinaria dei comuni per la mole della richiesta;

che si richiede al personale dei comuni di svolgere un'attività di competenza del personale della Guardia di finanza, considerato che è il Corpo stesso che deve effettuare controlli e ricerche finalizzate a combattere l'evasione fiscale per la cui attività è dotato di risorse umane sicuramente superiori a quelle dei comuni;

evidenziato:

che nel documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 1999-2001 a pagina 82 il Governo ha dichiarato che «... stime effettuate in varie sedi indicano un peso notevole del sommerso nell'economia italiana e in particolare nelle regioni meridionali. Secondo l'Istat nel 1996 le unità di lavoro non regolari sono pari a circa 5 milio-

ni... Nel Mezzogiorno il fenomeno è ancora più diffuso; in questa area territoriale, mediamente, tra il 1990 ed il 1994 il 33 per cento delle unità di lavoro è costituito da irregolari, contro il 17 per cento del Centro Nord con valori particolarmente alti in Calabria (45 per cento)...»;

che la VI Commissione finanze del Senato in data 14 gennaio 1999 nel parere allo schema di direttiva del Ministro delle finanze al «Servizio consultivo ed ispettivo tributario», recante istruzione sui criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del servizio per il 1999 (n. 376), ha suggerito di rendere più vincolanti i criteri di selezione delle sedi soggette ad attività ispettive, privilegiando quelle che presentino maggiori anomalie sul versante dell'evasione, anche secondo le indicazioni contenute nel documento di programmazione economica e finanziaria per il 1999-2001,

l'interrogante chiede di conoscere:

se le denunce di inizio attività, base per successivi accertamenti su possibili evasioni, siano state richieste dai Comandi della Guardia di finanza con particolare riguardo ai comuni del Mezzogiorno, oppure se solamente le province dei territori del Nord siano oggetto di controlli ricorrenti;

se verranno comminate sanzioni alle amministrazioni che non saranno in grado di adempiere alla richiesta, in conseguenza della mancata indicazione della data da cui iniziare a fornire le denunce di inizio attività rendendo in tal modo molto ampio il periodo di riferimento e notevole l'aggravio di lavoro per il personale, a volte insufficiente, dei comuni.

(4-14443)

(10 marzo 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che 66 comuni della provincia di Bergamo, nel mese di febbraio 1999, hanno ricevuto richiesta, da parte del comando della compagnia della Guardia di finanza di Bergamo – 3ª legione, di trasmettere «copia delle denunce di inizio attività relative alle ristrutturazioni edilizie», chiede di conoscere se tali richieste riguardino anche i comuni del Mezzogiorno e se verranno comminate sanzioni alle amministrazioni che non saranno in grado di adempiere a tale richiesta.

Al riguardo, il comando generale della Guardia di finanza ha preliminarmente rilevato che sono stati eseguiti, nell'anno 1998, in ossequio alla direttiva generale per l'azione amministrativa, interventi diretti a riscontrare la sussistenza delle condizioni di detraibilità delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), come risulta dall'allegato prospetto.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO OPERAZIONI

Ufficio Fiscalità

Interventi mirati al controllo della sussistenza delle condizini di detraibilità delle spese sostenute per il recupero dei patrimonio edilizio

REPARTI	ATTIVITÀ ESEGUITA			
	N. controlli con constatazione di irregolarità	N. interventi sul luogo di lavoro esperiti senza rilievi	N. questionari inviati e successivi inviti	N. ore-uomo impiegate
Legione Genova	3	89	53	1.854
Legione Torino.	7	59	51	1.427
Legione Milano	21	74	122	1.573
Legione Trento.	1	33	20	936
Legione Udine	3	20	11	385
Legione Como	0	17	48	425
Legione Venezia.	5	67	64	1.667
Legione Firenze	4	53	54	1.410
Legione Roma	11	22	40	757
Legione Napoli.	2	18	28	529
Legione Bari	2	11	16	276
Legione Messina.	2	4	6	170
Legione Palermo.	0	9	1	126
Legione Bologna.	2	56	97	1.420
Legione Cagliari.	0	10	6	205
Legione Ancona	4	31	18	549
Legione Taranto	0	17	16	404
Legione Trieste.	0	12	5	196
Legione Catanzaro. . . .	1	6	13	244
Legione L'Aquila	1	38	18	420
TOTALE . . .	69	646	687 (di cui 148 inviti)	14.973

Ciò posto, il medesimo comando generale ha precisato che detti controlli sono stati ripartiti su tutto il territorio nazionale in misura proporzionale all'incidenza percentuale del numero di comunicazioni inviate, alla data del 31 agosto 1998, ai centri di servizio sul totale nazionale, apportando arrotondamenti e correttivi al fine di assicurare, in alcuni ambiti regionali (Basilicata. Molise e Valle d'Aosta), un numero minimo di 10 interventi.

Pertanto, in merito all'esito della predetta attività svolta dal Corpo, i competenti reparti territoriali, appositamente interessati, hanno riferito che le amministrazioni comunali, mostrando la consueta collaborazione. hanno in prevalenza fornito direttamente i dati in loro possesso, mentre, nei casi in cui gli, uffici tecnici comunali hanno manifestato l'impossibilità di soddisfare le richieste pervenutegli, a causa dell'elevato numero di denunce presentate di inizio attività relative alle ristrutturazioni edili-

zie, la necessaria documentazione è stata acquisita per il tramite dei dipendenti militari.

Infine, il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato che nessuna violazione è stata contestata alle predette amministrazioni.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(2 settembre 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle finanze.* – Premesso:

che lo statuto che disciplina l'attività del Circolo canottieri Aniene di Roma (Lungotevere Acqua Acetosa, 119) all'articolo 3 prevede esplicitamente che l'iscrizione a socio effettivo è vietata alle donne;

che il Circolo sorge su area demaniale e corrisponde al demanio un canone simbolico quale circolo sportivo, che ha ricevuto contributi pubblici per la realizzazione delle strutture e che continua a percepire contributi dal CONI,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, a fronte di un atto di palese discriminazione sessuale, intervenire per portare condizioni di pari opportunità anche in campo sportivo e rivedere l'assegnazione di contributi ad un ente che impedisce alle donne la pratica sportiva.

(4-15108)

(4 maggio 1999)

RISPOSTA. – Nel rispondere anche a nome del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle finanze, si fa presente quanto segue.

L'onorevole interrogante chiede di sapere come il Governo abbia intenzione di agire rispetto ad un ente sportivo, il Circolo canottieri Aniene di Roma, il cui statuto prevede il divieto espresso di iscrizione alle donne.

Nel caso del circolo sportivo romano le norme dello statuto, espressione dell'autonomia privata, violano il principio di uguaglianza e non discriminazione in base al sesso. Non sussiste, infatti, alcun motivo obiettivo, se non quello della discriminazione sessuale, che giustifichi l'esclusione delle donne dall'associazione. Analoga constatazione può farsi in relazione ad altri circoli, non solo sportivi, che continuano a regolare le proprie attività in base ad una tradizione che risente di un costume datato e regressivo che praticava una netta separazione tra donne e uomini nello svolgimento delle attività sportive. Si tratta di un costume ormai del tutto superato nel contesto delle attività sportive di carattere formativo. Il divieto di iscrizione per le donne appare perciò

destituito di qualsiasi fondamento razionale e funzionale. Non ha fornito argomentazioni a contrario neanche la lettera inviata dal presidente del Circolo canottieri Aniene di Roma al Ministro per i beni e le attività culturali.

Il problema va affrontato innanzitutto sul piano culturale. Dal punto di vista giuridico, infatti, non appare opportuno limitare autoritariamente la libertà di associazione, da cui discende, la libertà di regolarne autonomamente la vita interna.

A tale autonomia statutaria si riconduce anche la legittimità della scelta di limitare l'iscrizione a certe categorie di soggetti. Va ricordato, ad esempio, che nella pratica di vari settori dei movimenti femminili e femministi esiste una tradizione di associazionismo esclusivamente femminile.

Non si può dunque fissare una regola vincolante di carattere generale, né affermare che in via di principio l'iscrizione a una certa associazione debba essere sempre aperta a donne e uomini. Si tratta semmai di valutare se nei casi concreti la limitazione della possibilità di iscrizione sia gravemente violata, come potrebbe essere il caso del divieto di iscrizione a certi gruppi razziali, tristemente sperimentato in altre epoche storiche, ma che potrebbe riproporsi in una società sempre più multiculturale.

In questi casi l'ordinamento vigente appresta già alcuni strumenti di tutela, che possono essere azionati dalle persone interessate. Si ricordano, nel campo del lavoro, le azioni previste dallo statuto dei lavoratori e dalla legge n. 125 del 1991. Il recente testo unico sull'immigrazione prevede all'articolo 44 un'azione civile che può essere azionata contro le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Si tratta pertanto di una tutela ancora frammentaria e complessivamente inadeguata.

L'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam – che all'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale – offre l'opportunità di ripensare l'intera materia delle discriminazioni.

È allo studio presso il Dipartimento delle pari opportunità un provvedimento che fornisce uno strumento efficace di carattere generale, tale da apprestare una garanzia di effettività al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 13 del Trattato di Amsterdam.

Nel caso specifico del Circolo canottieri Aniene di Roma, ferma restando la possibilità per le donne eventualmente richiedenti l'iscrizione di esperire le azioni previste dall'ordinamento, il Governo valuterà l'opportunità di confermare il regime di privilegio logistico e finanziario di

cui il Circolo gode dal punto di vista dei rapporti con il demanio e con il settore pubblico.

Il Ministro senza portafoglio per le pari opportunità
BALBO

(21 settembre 1999)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che una nuova grave ed ingiustificata aggressione ha avuto luogo contro il territorio iracheno da parte dei caccia degli Stati Uniti e della Gran Bretagna;

che i caccia avrebbero violentemente bombardato un abitato civile nella provincia irachena di Najaf provocando 17 morti, tutti civili, tra i quali molte donne e bambini;

che la cosiddetta «No fly zone» al sud e al nord dell'Iraq è ormai fonte di innumerevoli pretesti per aggredire impunemente la popolazione irachena; il fatto che i morti di Najaf siano tutti civili è la dimostrazione che l'iniziativa militare statunitense ed inglese non ha niente a che vedere con le asserite operazioni difensive;

che si tratta sempre di più di stragi senza giustificazione, che colpiscono una popolazione già stremata da un *embargo* efferato che ha fatto, in otto anni, centinaia di migliaia di vittime per malattie curabili e fame,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover richiedere la immediata sospensione dei *raid* britannici e statunitensi sull'Iraq e se non reputi indispensabile condannare energicamente la strage dei 17 civili iracheni come crimine contro l'umanità, chiedendo alle Nazioni Unite di predisporre il superamento della «No fly zone» e la fine dell'*embargo* nei confronti dell'Iraq.

(4-15945)

(20 luglio 1999)

RISPOSTA. – Il Governo italiano ha seguito con particolare attenzione e con preoccupazione i recenti eventi verificatisi nella provincia irachena di Najaf ed ha dovuto constatare come, purtroppo, gli esiti dei *raid* intrapresi dalle aviazioni statunitense e britannica siano stati nuovamente dannosi per la popolazione civile, nell'ambito della quale continuano, ancora una volta, a contarsi numerose vittime.

Tali azioni di forza, al di là dei gravi danni umanitari provocati, non solo non hanno contribuito a risolvere la crisi in atto tra la comunità internazionale e l'Iraq, ma hanno invece ulteriormente irrigidito la posizione del regime di Baghdad sul cruciale tema della necessità di smantellare l'arsenale di armi di distruzione di massa in suo possesso.

L'Italia, sebbene continui a criticare fermamente tale regime, ha comunque, in più di una occasione, richiamato la necessità di tornare ad internazionalizzare la questione irachena e, in particolare, di rivedere i rapporti tra l'Iraq e le Nazioni Unite, al fine di favorire il riavvio delle ispezioni agli arsenali militari iracheni – bloccate dal dicembre scorso – ed il progressivo reinserimento del paese nel consesso internazionale.

Ad avviso del Govemo italiano, operando in tal modo, sarebbe possibile superare le principali rigidità e chiusure del regime iracheno e tentare di alleviare, per quanto possibile, le sofferenze che, da otto anni ormai, colpiscono la popolazione civile. A tale proposito, è stata accolta con favore l'istituzione, da parte del Consiglio di sicurezza, dei tre «Gruppi di lavoro» incaricati di esaminare le questioni attinenti il disarmo e la situazione umanitaria in Iraq nonché il problema dei prigionieri di guerra kuwaitiani, ancor oggi detenuti nelle carceri irachene.

In tal modo si possono ricostituire i presupposti utili alla riapertura di un dialogo, per quanto minimo e difficoltoso, tra la comunità internazionale e le autorità di Baghdad. Tale dialogo, infatti, potrebbe favorire la rapida approvazione di una complessiva revisione del regime sanzionatorio nei confronti dell'lraq, attualmente all'esame dei membri del Consiglio di sicurezza, il quale permetta di ricreare condizioni di vita sostenibili per la popolazione civile irachena.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MARTELLI

(16 settembre 1999)

SALVATO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero* . – Premesso:

che in base alle denunce dell'organizzazione non governativa *Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (B'tselem)*, il signor Osama Barham, 36 anni e di nazionalità palestinese, è stato per cinque anni e dieci mesi in detenzione amministrativa, senza mai essere stato processato e condannato e senza che le autorità israeliane abbiano finora formulato precise accuse nei suoi confronti;

che il signor Barham, sospettato di far parte dell'organizzazione integralista islamica denominata Jihad, aveva sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava di essere contrario all'uso della violenza e negava di far parte di qualsiasi gruppo integralista;

che il 18 luglio 1999 l'Alta Corte di Giustizia ha scarcerato Osama Barham, ma rimangono, secondo i dati forniti dall'associazione B'tselem, altre 63 persone in stato di detenzione amministrativa;

che la detenzione amministrativa è consentita in Israele in base alle leggi di emergenza risalenti al periodo del Mandato britannico sulla Palestina e rimaste in vigore anche dopo la nascita dello stato ebraico;

che, in base alle leggi sull'emergenza, si può essere incarcerati senza imputazioni penali;

che nei giorni scorsi il nuovo Ministro della giustizia, Yossi Beilin, ha pubblicamente sostenuto che ha intenzione di sostituire le leggi dello stato di emergenza con nuove norme e che la sicurezza di Israele deve essere garantita senza violare i diritti umani dei detenuti;

che, secondo i dati forniti dall'associazione B'tselem, nel suo rapporto annuale sulle violazioni dei diritti umani nei territori occupati in Israele, ogni anno fra le 1.000 e le 1.550 persone sono sottoposte ad interrogatori da parte delle GSS (General Security Service), e circa l'85 per cento di esse sono soggette a trattamenti costituenti forme di tortura;

che l'articolo 5 della Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948 proibisce la tortura, l'articolo 9 vieta ogni forma di detenzione arbitraria, l'articolo 10 afferma che ogni persona ha diritto ad un processo equo da un tribunale indipendente ed imparziale;

che lo Stato di Israele ha ratificato nel 1991 il Patto sui diritti civili e politici del 1966 che proibisce sia la tortura che la detenzione arbitraria;

che i diritti umani vanno promossi e tutelati anche con azioni diplomatiche positive e preventive,

si chiede di conoscere quali iniziative diplomatiche si intenda intraprendere, anche in ambito Unione europea, per sollecitare il governo israeliano a rispettare le convenzioni internazionali sui diritti umani, ed in particolare per favorire la liberazione di coloro i quali sono ancora sottoposti a forme di detenzione amministrativa e quindi arbitraria e la rinuncia alla tortura quale azione sistematica di polizia.

(4-15926)

(19 luglio 1999)

RISPOSTA. – L'Italia, come è ben noto, è attivamente impegnata per la tutela a livello internazionale dei diritti umani, della dignità della persona umana e per rendere effettivo il rispetto delle libertà fondamentali.

In questo contesto, continuiamo a seguire con grande attenzione il problema, oggi ancora attuale, delle violazioni dei diritti umani nel territori occupati compiute dalle forze di sicurezza israeliane nei confronti dei palestinesi, fermati con il sospetto di svolgere attività terroristiche.

In special modo guardiamo con preoccupazione al ripetuto ricorso, da parte delle autorità israeliane, alla pratica della cosiddetta «detenzione amministrativa», la quale permette di mantenere persone in stato di reclusione senza precisi termini temporali ed anche, spesso, senza specifiche accuse. Questa pratica contrasta con i basilari princìpi giuridici universali, che ogni Stato democratico è tenuto a rispettare ed espone i fermati ad inaccettabili forme di pressione, allo scopo di ottenere informazioni e confessioni.

Certo, ci si rende conto di quanto alta sia la preoccupazione delle autorità israeliane per assicurare condizioni di sicurezza nel paese e quanto grande sia il numero di vittime che gli atti terroristici hanno pro-

vocato in Israele: tuttavia, non si ritiene di poter condividere in alcun modo il perpetuarsi di queste pratiche.

L'Italia, al pari dei suoi *partner* europei considera la tutela dei diritti umani fondamentali del popolo palestinese un elemento imprescindibile per il progresso del processo di pace in Medio Oriente, che potrà consolidarsi solo se crescerà ugualmente la fiducia tra i suoi protagonisti.

L'Unione europea, con l'attivo sostegno italiano, non ha mancato, nel quadro di un intenso e proficuo dialogo con Israele, di far valere presso il Governo israeliano l'esigenza di assicurare il più ampio rispetto dei diritti umani, in particolare nei confronti dei detenuti palestinesi, in linea con gli impegni assunti da Israele con la sottoscrizione di importanti accordi internazionali, come la Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948 ed il Patto sui diritti civili e politici del 1966.

È altresì sentito auspicio del Governo italiano che il mutamento di clima che si va delineando nelle relazioni israelo-palestinesi ed il ripristino di un costruttivo dialogo tra le parti – finalizzato al raggiungimento di un accordo di pace tra i due popoli – possano portare le autorità israeliane alla soppressione della normativa di emergenza che tuttora perrnette l'adozione, nei confronti dei palestinesi, di misure che contrastano con i sentimenti in questo campo dominanti nella comunità internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(13 settembre 1999)

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda stabilire la regola che tutte le informazioni accessibili perchè contenute in atti sottoposti a pubblicità legale (residenza, conservatorie, eccetera) possano essere fornite dalle pubbliche amministrazioni anche per via telematica o telefonica, con ciò sottraendo la materia alla discrezionalità amministrativa, fonte evidente di privilegi, abusi e soprusi.
(4-15717)

(1° luglio 1999)

RISPOSTA. – Gli interroganti chiedono al Ministro per la funzione pubblica se intenda regolamentare l'accesso alle informazioni di atti sottoposti a pubblicità legale anche per via telematica o telefonica.

Al riguardo si rappresenta che per quanto attiene alla richiesta e trasmissione dei dati relativi allo stato civile e all'anagrafe l'articolo 15-*quinquies* del decreto legge 28 dicembre 1989 convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, così come modificato dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 127 del 1997, dispone che il sistema automatico dei co-

muni per il rilascio diretto al richiedente dei certificati in parola deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Si fa altresì presente che, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 59 del 1997 – che dispone la validità, agli effetti di legge, degli atti, dati e documenti della pubblica amministrazione e dei privati e dei relativi adempimenti, con l'utilizzo di strumenti informatici – è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, relativo alla formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 1999 sono state definite le regole tecniche per i richiamati documenti informatici.

In attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997 è stata, infine, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1999 la circolare 26 luglio 1999, n. AIPA/CR/22, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione relativa alle modalità per la presentazione di domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
PIAZZA

(22 settembre 1999)

SPERONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Le autorità etiopiche, nella concessione di visti di ingresso, compiono una discriminazione ai danni dei cittadini italiani che siano originari dell'Eritrea, opponendo alle loro richieste intoppi e lungaggini che non si riscontrano quando i richiedenti sono italiani senza legami con l'Eritrea.

Quali iniziative si intende assumere perchè questa situazione di inaccettabile discriminazione abbia a cessare?

(4-12880)

(29 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Sulla questione richiamata dall'onorevole interrogante si fa presente che, a seguito del recente conflitto insorto tra Etiopia ed Eritrea, secondo quanto confermato anche dalle ambasciate d'Italia in Addis Abeba ed Asmara, le autorità etiopiche si sono effettivamente rese responsabili di numerosi episodi di intolleranza nei confronti dei propri cittadini e degli stranieri che avessero legami con l'Eritrea. Il governo di Addis Abeba ha, in particolare, proceduto ad espulsioni indi-

scriminate colpendo non solo le persone ritenute effettivamente pericolose per la sicurezza del paese, ma anche la quasi totalità dei cittadini eritrei o di quanti avessero origine eritrea.

In tali circostanze, per quanto la nostra rappresentanza diplomatica in Addis Abeba abbia compiuto ogni possibile sforzo per tutelare i cittadini italiani residenti *in loco* che avessero un ascendente o il coniuge eritreo ovvero che fossero in possesso anche della cittadinanza eritrea, riuscendo così a limitare le malversazioni nei confronti di tali concittadini, non è stato tuttavia possibile evitare che la guerra avesse ricadute negative su alcuni membri della collettività italiana residente in Etiopia, costretti a rimpatriare abbandonando in quel paese tutti i propri beni.

Per i cittadini italiani che, stante la natura delle circostanze, sono stati indotti a lasciare l'Etiopia, si è provveduto ad avviare la necessaria concertazione interministeriale e ad emanare un decreto che attestasse lo stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia per i cittadini italiani di origine eritrea, con decorrenza dal 15 luglio 1998. Ciò, al fine di assicurare ai summenzionati connazionali le facilitazioni previste dalla legge per il loro reinserimento in patria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(28 settembre 1999)

TAROLLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la bolla di accompagnamento, nel caso di trasporto a pieno carico superiore a sei tonnellate, poteva essere integrata a retro con una «dichiarazione di trasporto in conto proprio» redatta in forma sintetica in alternativa alla sua compilazione nella forma estesa;

che la soppressione della bolla fa venire meno tale semplificazione; in attesa della modifica normativa che consenta l'utilizzo del «documento di trasporto» opportunamente integrato le aziende dovranno compilare la «dichiarazione di trasporto in conto proprio» nella forma estesa;

che da ciò consegue che:

a) la dichiarazione di trasporto in conto proprio deve essere sempre compilata (manualmente se sprovvisti di apposito *software*);

b) se si trasportano merci non contemplate nella licenza di trasporto deve essere compilato ulteriore documento di trasporto occasionale;

c) in caso di fatturazione differita con trasporto occasionale devono essere compilati tre distinti documenti e rispettivamente:

il documento di trasporto (DDT);

il documento di trasporto di cose in conto proprio;

il documento di trasporto occasionale di cose in conto proprio,

si chiede di sapere se non sia necessario diramare una apposita circolare per modificare sostanzialmente tale procedura, perchè complessa e fine a se stessa; infatti la compilazione della dichiarazione risulta inutile fiscalmente, quando invece potrebbe essere sufficiente ripristinare la semplificazione esistente prima della abrogazione della bolla di accompagnamento, che consisteva nella possibilità di apporre la dichiarazione in forma sintetica sul retro del documento di accompagnamento oggi vigente.

(4-12864)

(28 ottobre 1998)

Risposta. – In riferimento alla disciplina concernente la bolla di accompagnamento l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere «se non sia necessario emanare una apposita circolare per modificare sostanzialmente» la procedura relativa all'emissione del documento di trasporto «perchè complessa e fine a se stessa».

Al riguardo,. il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, sono state abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 6271, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

Ciò posto, il medesimo Dipartimento ha precisato che, sulla soppressione del predetto obbligo, sono state fornite opportune istruzioni con la circolare del 16 settembre 1996, n. 225/E e con la circolare dell'11 ottobre 1996 n. 249/E.

Nella prima delle menzionate circolari, con riguardo alla documentazione necessaria in ipotesi di trasporto di beni con fatturazione differita, è stato, in particolare, chiarito che gli operatori che intendono avvalersi di tali modalità di fatturazione devono utilizzare, numerato progressivamente, il documento di trasporto o di consegna previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 472, del 1996, «da emettere, prima dell'inizio del trasporto o della consegna, a cura del cedente, secondo le normali esigenze aziendali, in forma libera, senza, cioè, vincolo di forma, dimensioni o di tracciato». Tale documento deve contenere la data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione), le generalità del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale impresa incaricata del trasporto, la descrizione della natura, della qualità e della quantità (solo in cifre) dei beni ceduti. Inoltre, riguardo alla fatturazione differita, l'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che nella fattura vengano indicati la data ed il numero del documento di trasporto o di consegna; la medesima disposizione stabilisce, poi, che al documento di trasporto è equiparato qualsiasi altro documento (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di scarico, eccetera).

Infine, anche in caso di trasporto di beni da consegnare a terzi a titolo non traslativo della proprietà (lavorazione, deposito, eccetera), il documento di trasporto, come qualsiasi altro documento emesso per la movimentazione dei beni sempre a titolo non traslativo della proprietà (avente le sopra riportate caratteristiche previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996), è idoneo a superare la presunzione di cessione e di acquisto di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dei controlli che verranno effettuati dagli organi preposti a tale funzione. A tal fine il documento di trasporto dovrà contenere l'espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto. Peraltro, ai fini del superamento delle predette presunzioni di cessione e di acquisto, è sufficiente che la consegna dei beni risulti dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633, del 1972.

Da quanto sopra esposto, il Dipartimento delle entrate ha rilevato che la lamentata complessità dei citati adempimenti non sembra sussistere in quanto:

a) l'emissione del documento di trasporto, al contrario di quanto previsto per la bolla di accompagnamento, non è obbligatoria, se non nelle ipotesi di trasporto di beni con fatturazione differita;

b) tale documento può essere emesso in forma libera, senza, cioè, alcun vincolo di forma, di dimensioni e di tracciato;

c) il documento di trasporto risulta oggettivamente semplificato, rispetto alla bolla di accompagnamento, per quanto attiene agli elementi prescritti come necessari;

d) al documento di trasporto è equiparato qualsiasi altro documento.

Infine, il medesimo Dipartimento ha evidenziato l'assoluta necessità, nella specifica ipotesi di trasporto di beni con fatturazione differita, della compilazione del predetto documento di trasporto ai fini della lotta all'evasione ed all'elusione fiscale. Peraltro, l'attuale procedura è da ritenersi conforme alla normativa vigente e non necessita di ulteriori chiarimenti da diramare con apposita circolare.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(17 settembre 1999)

UCCHIELLI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che da quel venerdì nero di tredici giorni fa, quando una spedizione punitiva fece irruzione nei dormitori degli studenti iraniani, la ricerca della democrazia in Iran è tornata alla ribalta;

che gli studenti universitari iraniani sono protagonisti di una battaglia civile per il diritto alla libertà di pensiero e di studio e per la democrazia e la parità in un paese teocratico che necessita di urgenti riforme;

che il clima di violenza negli ultimi giorni si è trasformato in un clima di terrore, tanto da far nascondere tanti studenti universitari tra i meandri della caotica Teheran;

che notizie non ufficiali parlano di circa 15 vittime tra gli studenti aggrediti l'8 luglio;

che la prova provata che il regime teocratico e la polizia volevano lo scontro sta nel fatto che quella sera non appena gli studenti sono usciti dai dormitori si sono trovati di fronte le squadre antisommossa che hanno aggredito prima ancora che ci fosse alcuna degenerazione e in un clima pacifico;

che è necessaria una sponda esterna democratica per garantire le riforme richieste dagli studenti e propugnate dallo stesso presidente Khatami;

che in Iran è necessaria una riforma politica e non solo economica e che occorre tornare a porre la questione della legalità e non della violenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo italiano non intenda intraprendere tutte le azioni possibili tese a verificare il numero degli studenti morti, ad attuare tutti gli interventi diplomatici per scongiurare la condanna a morte di quegli studenti arrestati per aver protestato pacificamente per la libertà e la democrazia e a perseguire ogni via per aiutare il processo riformatore richiesto a gran voce non solo dagli studenti ma da tutti coloro che credono nella democrazia e nella libertà

(4-15947)

(21 luglio 1999)

RISPOSTA. – I recenti episodi di violenza verificatisi in Iran, che hanno avuto come teatro principale la capitale Teheran, hanno suscitato in Italia gravi preoccupazioni. Molte testimonianze dirette parlano di arresti massicci, operati nei confronti degli studenti che hanno preso parte alle dimostrazioni, nonché, purtroppo, di alcune vittime.

L'Italia, che ha appoggiato, da subito e con sincero impegno, il nuovo corso moderato e riformatore propugnato dal presidente Khatami, ha accolto con estremo allarme l'ingiustificabile azione delle forze di sicurezza iraniane e dalle forze paramilitari, che si è concretizzata, specie nei dormitori dell'Università di Amirabad, in gravi forme di aggressione e di devastazione.

Il Governo italiano sostiene la necessità che in Iran si ponga termine il prima possibile alla profonda spirale di violenza che vede nettamente contrapposti il regime politico-religioso e la società civile, il cui nerbo è costituito dagli studenti universitari che sono scesi in piazza agli inizi di luglio. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile – come

molto sta a cuore all'Italia – fare piena luce sui recenti eventi di Teheran, in modo tale da riallacciare tra le parti un dialogo costruttivo, improntato alla moderazione ed al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, indispensabile presupposto per poter proseguire sulla impegnativa strada delle riforme del paese.

Operare in questo senso è nell'interesse delle stesse autorità di Teheran, in quanto, solamente con l'adozione di un atteggiamento più liberale ed aperto ai valori della tolleranza e della democrazia, sarà possibile operare un pieno reinserimento dell'Iran nella comunità internazionale.

L'Italia, in virtù delle sue relazioni particolarmente amichevoli con Teheran, ha rappresentato anche ai *partner* europei le sue preoccupazioni e le sue attese, incoraggiando, in particolare, la presidenza dell'Unione europea ad adottare una dichiarazione con cui si chiede alle parti in causa di astenersi da ogni ulteriore forma di violenza e di ricondurre i divergenti punti di vista sul piano del dialogo pacifico.

Alcuni positivi segnali di apertura sono recentemente giunti da Teheran, con la liberazione di molti degli studenti arrestati. È su questa base che l'Italia auspica un rapido ritorno alla normalità in Iran, che favorisca il completamento del processo riformatore interno e la definitiva adesione del paese ai principi universali di democrazia e di garanzia dei diritti umani fondamentali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(13 settembre 1999)

VEGAS, D'ALÌ, LAURO, AZZOLLINI, VENTUCCI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in alcune regioni d'Italia il competente Centro servizi finanziari sta inviando a circa 117.000 contribuenti le cartelle esattoriali inerenti gli errori nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi del 1992;

che i contribuenti si sono visti recapitare avvisi di rimborsi da parte dell'amministrazione finanziaria per cifre ammontanti, in alcuni casi, anche a svariati milioni;

constatato:

che questa vicenda mette ancora una volta a nudo tutte le debolezze e le inefficienze della macchina del fisco che lo scorso anno, con l'emissione delle cartelle esattoriale errate, coinvolse oltre 800.000 contribuenti, costringendo l'amministrazione finanziaria a correggere e in molti casi ad annullare oltre 1.200.000 avvisi di pagamento;

che la compilazione della dichiarazione dei redditi del 1992 venne dichiarata dallo stesso Capo dello Stato «lunare» e che gli errori legati al modello 740 del 1992 non rientrano nelle furberie sistematiche degli evasori ma trovano la loro causa in un documento prolisso e farra-

ginoso sospettabile di macchinosità per far cadere in errore non solo lo sprovveduto cittadino ma anche i commercialisti più esperti;

che a tutt'oggi nessun atto di ravvedimento è stato in materia adottato dall'amministrazione finanziaria;

che, oltre alle numerose iniziative parlamentari, è stata presentata alla magistratura una serie di denunce tese ad accertare l'esistenza di eventuali comportamenti illeciti nella fase di formazione ed emissione delle «cartelle pazze»; pur in presenza di errori palesi e clamorosi, come pubblicamente ammesso dal ministro Visco, non sono seguiti atti conseguenti;

che nel nostro paese i contribuenti vengono sottoposti ad uno stillicidio continuo di provvedimenti di riscossione e di tributi che rischiano di travolgere le già compromesse economie familiari,

gli interroganti chiedno di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire al più presto al fine di verificare la fondatezza degli errori contestati e le relative ingiunzioni di pagamento inoltrate;

se, in analogia a quanto accaduto l'anno scorso in occasione della vicenda delle «cartelle pazze», non si ritenga opportuno congelare per un periodo di tempo idoneo il pagamento delle cartelle esattoriali in attesa che gli uffici preposti compiano una attenta verifica degli errori contestati;

quali iniziative siano state assunte per individuare i responsabili di questi clamorosi errori.

(4-14466)

(10 marzo 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti, nel premettere che sono state notificate ai contribuenti un elevato numero di cartelle di pagamento, molte delle quali si riferiscono ad errori od omissioni compiute nella compilazione del complesso modello 740 del 1992, chiedono di conoscere notizie in merito alle violazioni contestate, nonchè quali iniziative si intenda adottare per evitare forme di vessazione nei confronti dei contribuenti.

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha comunicato che, a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1992, sono stati liquidati i rimborsi spettanti e sono state effettuate le iscrizioni a ruolo delle somme risultate ancora dovute.

Inoltre lo stesso Dipartimento ha precisato che le cartelle di pagamento notificate o in corso di notifica riguardano somme dichiarate e non pagate dai contribuenti, nonchè la correzione di errori od omissioni che hanno inciso sulla determinazione o sul pagamento dei tributi dovuti.

Poi, al fine di evitare forme di vessazione del contribuente, è stata assunta ogni opportuna iniziativa possibile per evitare l'emissione di cartelle di pagamento errate e per fornire un adeguato servizio di assi-

stenza e di informazione ai contribuenti interessati, provvedendo, altresì, tempestivamente ad annullare le iscrizioni a ruolo che dovessero risultare errate in base agli elementi fornite dagli stessi contribuenti.

Infine, il Dipartimento delle entrate ha riferito che, per evitare la concentrazione in un breve periodo temporale di adempimenti per i cittadini e per assicurare un regolare andamento del lavoro degli uffici e dei concessionari della riscossione, le notifiche delle cartelle di pagamento in argomento sono state effettuate gradualmente, con conseguente allungamento dei termini di scadenza per il pagamento delle somme dovute.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(2 settembre 1999)

VEGAS, TRAVAGLIA, AZZOLLINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il problema dei rimborsi IVA coinvolge gran parte del mondo economico;

che dal 16 febbraio chi deve avere dallo Stato un rimborso IVA non sarà costretto necessariamente ad aspettare anni;

che con l'introduzione della cosiddetta «compensazione» (la possibilità cioè di scalarsi il credito da ulteriori tributi) si costituisce una soluzione intelligente e funzionale, ma non praticabile da tutti,

constatato:

che a dicembre il fisco doveva ancora rimborsare oltre 16.500 miliardi di crediti IVA; molti, grazie alla compensazione, avranno risolto il loro problema; chi invece vuole riscuotere direttamente il rimborso dovrà aspettare che i suoi soldi arrivino materialmente al concessionario di zona (esattoria) dalla Tesoreria centrale e quindi questo significa tempi lunghi;

che i motivi per cui un'azienda ha esigenza di incassare direttamente i rimborsi sono molteplici: esigenza immediata di liquidità o perché il loro credito eccede i 500 milioni (oltre quella cifra non si può effettuare la compensazione);

che da un lato si agevola l'operatore economico con un'iniziativa sicuramente più moderna ed efficiente quale è la compensazione, ma dall'altro lato non si individuano modalità altrettanto funzionali per chi si trova nelle condizioni di non poter fruire della compensazione stessa,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali motivi la compensazione venga limitata punendo chi vuole essere rimborsato in denaro;

per quali motivi non si consenta a ciascun contribuente di scegliere la soluzione più confacente.

(4-14729)

(31 marzo 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti, nell'evidenziare i benefici che i contribuenti conseguono dall'applicazione dell'istituto della compensazione previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, chiedono di conoscere per quali motivi l'opportunità di compensazione viene limitata a crediti di importo non superiore a 500 milioni e di avere notizie sulla possibilità per il contribuente di scegliere la migliore soluzione per ottenere il rimborso dei propri crediti d'imposta.

In proposito si osserva che il predetto limite per le compensazioni (il quale trova la sua fonte normativa nel combinato disposto dell'articolo 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997) si giustifica con la necessità di assicurare una certa gradualità nell'erogazione dei rimborsi, consentendo il controllo dei flussi di cassa.

In ogni caso si ricorda che, essendo il limite in argomento operante fino all'anno 2000 (ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997), è probabile che esso in futuro venga innalzato, se non abolito del tutto.

Per quanto concerne le possibilità offerte ai contribuenti titolari di conto fiscale (vale a dire i contribuenti di maggior rilievo sotto il profilo del rapporto debito-credito con l'amministrazione finanziaria), oltre alla citata compensabilità dei crediti d'imposta con i debiti tributari, vi è la possibilità di ottenere il rimborso in contanti dal concessionario della riscossione dei tributi entro 40 giorni dalla richiesta (sempre per crediti d'imposta non superiori ai 500 milioni di lire).

Per crediti d'importo superiore ai 500 milioni di lire (più precisamente per la parte eccedente il suddetto limite) i contribuenti dovranno operare secondo le ordinarie modalità di richiesta di rimborso dei crediti d'imposta. Comunque si ritiene che la previsione della compensabilità dei crediti, facendo diminuire il numero delle istanze di rimborso avanzate dai contribuenti, comporti indirettamente benefici, in termine di riduzione dei tempi occorrenti per la conclusione del procedimento, anche ai contribuenti che sono costretti a chiedere il rimborso di crediti eccedenti il limite dei 500 milioni.

Il Ministro delle finanze
Visco

(2 settembre 1999)